

CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI

Città Metropolitana di Torino

Sede Legale: Via Palazzo di Città 10 - 10023 CHIERI (TO)

Sede Amministrativa - operativa: Strada Fontaneto 119 - 10023 CHIERI (TO)

Codice Fiscale 90005860011 - Partita I.V.A. 06840320011 - R.E.A. TO-857079

Tel. +39 011 9414343 - Fax +39 011 9473130

Sito internet: www.ccs.to.it - PEC: ccs@postecert.it

PROT. 4726

Chieri, 29.08.2018.

PROCEDURA APERTA

Art. 3 co. 1 lett. ff) e lett. sss), art. 32 co. 2, art. 59 co. 1, art. 60 e art. 71 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Regolamento Speciale consortile

Lavori di costruzione copertura finale (c.d. "capping") della discarica consortile per rifiuti non pericolosi esaurita sita a Cambiano (TO) in Località Valle San Pietro Cascina Benne

CIG 7560097567 CUP E27H17000020006

DOCUMENTO COMPLEMENTARE

DISCIPLINARE DI GARA

INDICE

<i>DISCIPLINARE DI GARA</i>	1
0. AVCPASS:	2
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:	3
2. OGGETTO DEI LAVORI E SISTEMA DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI:	3
3. IMPORTO A BASE D'ASTA (COMPRESI ONERI SICUREZZA EX ART.100, D.LGS. 81/2008 e s.m.i.) E TERNA DEI SUBAPPALTATORI:	5
4. CATEGORIE E CLASSIFICHE DELLE OPERE:	8
5. PROCEDURA DI GARA:	8
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:	8
7. ANOMALIA DELL'OFFERTA:	13
8. TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI:	14
9. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO:	15
10. CONTABILITÀ DEI LAVORI A CORPO:	15
11. PAGAMENTI:	15
12. RICOGNIZIONE DEI LUOGHI:	15
13. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE	17
14. CONTENUTO DEL PLICO	18
15. SVOLGIMENTO DELLA GARA	19
16. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	23
17. AVVALIMENTO	48
18. OFFERTA TECNICA:	49
19. OFFERTA ECONOMICA:	53
20. ALTRE INFORMAZIONI	56

0. **AVCPASS:**

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura di gara in oggetto dovranno registrarsi al sistema AVCPASS ai sensi della deliberazione AVCP n.111 del 20.11.2012 e deliberazione ANAC n.157 del 17.2.2016, accedendo all'apposito *link* **AVCPASS** sul Portale

www.anticorruzione.it secondo le istruzioni ivi contenute e inserire nella **“busta a - documentazione amministrativa”** il documento **PASSOE**.

1. **AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:**

Consorzio Chierese per i Servizi – sede legale in via Palazzo di Città 10, 10023 Chieri (TO) e sede amministrativa-operativa in Strada Fontaneto 119, 10023 Chieri (TO), tel. +39 011 9414343, fax +39 0119473130, P.E.C.: ccs@postecert.it.

2. **OGGETTO DEI LAVORI E SISTEMA DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI:**

L'appalto di lavori ai sensi dell'art.59, comma 1, terzo periodo, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ha per oggetto, la realizzazione della copertura finale (c.d. “capping”), della discarica di proprietà consortile esaurita per rifiuti non pericolosi sita nel Comune di Cambiano (TO) in Località Valle San Pietro – Cascina Benne, comprendente:

- la rimozione temporanea delle attuali reti di tubazioni a cielo aperto di aspirazione e convogliamento del biogas che dalle teste pozzo di estrazione e dai nodi del sistema di subirrigazione del percolato vanno alle sottostazioni perimetrali facenti parti dell'impianto centralizzato di combustione del biogas medesimo, nonché rimozione temporanea della tubazione di convogliamento del percolato che dal vascone di raccolta presso il piazzale di ingresso arriva alla centrale di distribuzione del sistema di subirrigazione del percolato;
- lo smantellamento completo e definitivo dell'attuale copertura provvisoria costituita da telo in HDPE e sovrastante rete in HDPE antivento e protezione da raggi UV;
- la fornitura e posa su ogni testa pozzo (tot. n° 52), di estrazione del biogas di torce statiche con sistema di accensione ad impulsi periodici;
- la modifica alla centrale di distribuzione del sistema di subirrigazione del percolato esistente adeguando le valvole di apertura/chiusura all'altezza del capping definitivo da realizzare, nonché adeguando in altezza gli attuali nodi di subirrigazione del percolato e punti di misurazione umidità dei rifiuti;
- la costruzione del capping autorizzato a seguito della emissione del Provvedimento di Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) in data 10.08.2017 con la Determina del Dirigente 210-19740/2017 del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale della Città Metropolitana di Torino, in linea con quanto

indicato nel D.Lgs.36/2003, costituita da una struttura multistrato che, dal basso verso l'alto, prevede la seguente successione stratigrafica tramite fornitura e posa di:

- strato di regolarizzazione in terra in modo da realizzare pendenze, livellette e quote idonee allo scolo delle acque meteoriche secondo i profili plano-altimetria previsto in progetto;
 - strato di materiale inerte grossolano (spessore minimo 50 cm), da porre in opera sullo strato di regolarizzazione, costituito da materiale riciclato;-
 - geotessuto di separazione con massa areica di 300 gr/mq;
 - strato di terreno in argilla a bassa permeabilità ($K = 10^{-6}$ cm/s) dello spessore di 50 cm compattato per strati successivi ;
 - geocomposito sintetico con la funzione di favorire il drenaggio delle acque meteoriche;
 - strato di terreno agrario dello spessore di 1,0 m.
- la costruzione di opere di contenimento del capping e di raccolta acque meteoriche perimetrali in c.a. e elementi prefabbricati, nonché costruzione di strada di servizio interna;
 - La rimozione delle torce statiche da ogni testa pozzo estrazione biogas e ripristino con interrimento delle tubazioni reti di tubazioni di aspirazione e convogliamento del biogas che dal tali teste pozzo e dai nodi del sistema di sub-irrigazione del percolato vanno alle sottostazioni perimetrali facenti parti dell'impianto centralizzato di combustione del biogas medesimo;
 - recupero ambientale dello strato sommitale del capping, delle sponde e aree interne adiacenti tramite inerbimento e fornitura e posa di specie arbustive e arboree, con manutenzione di tale verde pubblico sino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio dei lavori di cui all'art. 102, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto dei C.A.M. di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e Tutela del territorio e del mare 13.12.2013.

Il tutto risultante dal progetto esecutivo redatto in conformità all'art. 23, comma 8, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e artt. 33 e ss del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. , oggetto di procedura di verifica da parte di struttura esterna incaricata dotata di certificazione sistema di controllo interno di qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001 e di successiva validazione finale del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., datata 11.07.2018, e approvato con Deliberazione del CdA consortile n. 19 del 18.07.2018, esecutiva ai sensi di Legge e dettagliatamente descritto nel Capitolato Speciale di Appalto posto a base di gara.

L'appalto ha quindi per oggetto l'esecuzione delle opere e la somministrazione di tutte le provviste ed i mezzi d'opera ordinari e straordinari comunque necessari per dare l'opera pienamente compiuta e funzionale allo scopo cui è destinata in conformità al Progetto Esecutivo.

Trattasi di appalto sottosoglia comunitaria ai sensi del combinato disposto degli artt.3, comma 1, lett. ff) e 36, comma 2, lett. d) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Sistema di realizzazione dei lavori: *a corpo* ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. dddd), e dell'art.59, comma 5 bis, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il prezzo offerto rimarrà fisso e non potrà variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti.

CIG 7560097567; CUP E27H17000020006.

3. IMPORTO A BASE D'ASTA (COMPRESI ONERI SICUREZZA EX ART.100, D.LGS. 81/2008 e s.m.i.) E TERNA DEI SUBAPPALTATORI:

Le opere da realizzarsi **a corpo** pari a **€ 3.321.246,75** oltre iva a base di gara risultano appartenenti alla seguente categoria di attestazione SOA di cui al combinato disposto degli artt. 216, comma 14, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 60 e ss, D.P.R. 207/2010 e s.m.i.:

Categoria: **OG12** (Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale); Qualificazione obbligatoria: SI; Subappaltabile: si, ai sensi dell'art.105, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi dell'art.105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il subappalto è ammesso nella misura massima del 30% dell'importo complessivo contrattuale.

E' ammesso l'avvalimento ex art. 89, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Trattandosi di appalto di importo inferiore alla soglia comunitaria (ex art.35, comma 1, lett.a), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. pari a € 5.548.000,00) ai sensi dell'art. 105, comma 6, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.¹ è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, di cui dovrà essere dimostrata l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art.80, citato D.Lgs.,

¹ Si riporta il comma 6, che dispone:

“È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara.....”

e l'iscrizione alla "white list" ex D.P.C.M. 18.4.2013 come integrato dal D.P.C.M. 24.11.2016 o avere presentato domanda di iscrizione alla "white list" esclusivamente qualora le prestazioni omogenee oggetto di subappalto riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della Legge 06.11.2012 n. 190 e dalla Legge di gara.

La tema di subappaltatori va pertanto indicata esclusivamente con riferimento a ciascuna di dette tipologie di *prestazioni omogenee*².

Nel caso di specie avuto riguardo all'oggetto dell'appalto, per prestazioni omogenee relative alle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa si intendono:

- a) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- b) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- c) noli a caldo.

e sempreché presentino le caratteristiche per essere assimilate ai subappalti, ai sensi del co. 2 dell'art. 105, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.³

Pertanto ed esclusivamente in tale evenienza la terna di subappaltatori andrà indicata con riferimento a ciascuna delle succitate tipologie di *prestazione omogenea* relative alle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa.

² **Si ritiene in tal caso sufficiente l'indicazione di una sola terna di subappaltatori per ciascuna tipologia di prestazione omogenea .**

Tale indicazione consente di conciliare la necessità di garantire che nell'esecuzione delle lavorazioni subappaltate intervengano imprese qualificate, con l'esigenza di non aggravare eccessivamente la portata degli obblighi in capo agli operatori economici e, di riflesso, le procedure di verifica circa il possesso dei requisiti da parte della Stazione Appaltante.

³ L'art.105, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. asserisce: "*Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.*"

Si precisa che qualora per le suddette attività a rischio di infiltrazione mafiosa, ancorché non sussistano i requisiti di cui alla presente nota per l'assimilazione al subappalto, in caso di indicazione di sub-contrattanti per lo svolgimento di dette attività ("*L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati*"), detti sub-contrattanti dovranno comunque essere iscritti alla "white list" o aver presentato domanda di iscrizione.

L'Offerente che non manifesti in sede di offerta l'intendimento di avvalersi del subappalto decadrà dalla possibilità di far eseguire i lavori da imprese subappaltatrici.

Ognuno dei subappaltatori indicati della terna dovrà, a sua volta, compilare un proprio modello di formulario DGUE fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della Parte II, dalla Parte III, dalla parte IV ove pertinente, e sottoscrivere in calce la Parte VI e produrre il proprio PASSOE come da nota ivi riportata a piè di pagina.⁴

Salvo i casi di cui all'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore o cottimista e i pagamenti verranno effettuati all'Appaltatore.

In punto di subappalto, all'atto dell'offerta ai sensi dell'art.105, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'offerente dovrà indicare, esplicitamente, nei limiti consentiti dalla Legge, quali lavorazioni di cui all'Allegato A "documento lavorazioni per dichiarazione subappalto" intende subappaltare e la quota espressa in percentuale sull'importo contrattuale avvalendosi del modello di formulario DGUE, Parte II, sezione D.

Pertanto l'offerente nei limiti consentiti dalla Legge, in caso di subappalto, avvalendosi del modello di formulario DGUE, Parte II, sezione D, dovrà altresì specificare, qualora ricorrano le fattispecie a rischio di infiltrazione mafiosa di cui sopra, la terna di subappaltatori in base all'art.105, comma 6, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Rimane fermo quanto sopra indicato: ognuno dei subappaltatori indicati della terna dovrà compilare un proprio modello di formulario DGUE, fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della Parte II, dalla Parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla Parte VI e produrre il PASSOE associato all'offerente.

TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA, oltre iva:

⁴ In tema di subappalto si riporta la FAQ 16 dell'ANAC:

“16 Come deve essere classificato in sede di creazione del PassOE il ruolo del subappaltatore indicato dal partecipante?”

Ai soli fini della creazione del PassOE, il subappaltatore indicato dal partecipante deve generare la propria componente AVCpass classificandosi come “Mandante in RTT”. Il partecipante genererà il PassOE con il ruolo di “Mandataria in RTT”.

Pertanto in caso di offerente singolo o gruppo + subappaltatori indicati della terna per le attività a rischio di infiltrazione mafiosa dovrà essere prodotto un **unico PassOE** dell'offerente singolo o gruppo **esteso ai subappaltatori indicati**.

€ 3.321.246,75 di cui € 41.561,15 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. Nel computo degli oneri della sicurezza da non assoggettare a ribasso si è tenuto conto di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 100 e all. XV – punto 4.1.4, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI A CORPO SOGGETTO A RIBASSO:

€ 3.279.685,60 (€ 3.321.246,75 - € 41.561,15 per oneri di sicurezza ex art.100 e all. XV – punto 4.1.4, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i - non soggetti a ribasso).

4. CATEGORIE E CLASSIFICHE DELLE OPERE:

Categoria: **OG12** (Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale); Qualificazione obbligatoria: SI; subappaltabile: si, ai sensi dell'art.105, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Richiesto possesso attestazione di qualificazione SOA in corso di validità per categoria OG12 e classifica adeguata ai lavori ai sensi dell'art.216, comma 14, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e artt.60 e sgg, D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

Ai sensi dell'articolo 63, comma 1, D.P.R. 207/2010 e s.m.i. le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ad esclusione delle imprese attestate SOA in classifica I e II.

Ai sensi dell'art.105, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'eventuale subappalto non può superare la quota del **30 per cento** dell'importo complessivo del contratto di lavori.

5. PROCEDURA DI GARA:

Procedura aperta ex artt. 35, 36, comma 2, lett.d) e 60, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo la disciplina di cui all'art.216, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e artt. 60 e sgg, D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto

qualità/prezzo ex art. 95, commi 2, 6 e 13, ultimo periodo, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in base ai seguenti elementi di natura qualitativa e quantitativa:

a1) offerta tecnica: max punti **75**

a2) offerta economica: max punti **25**

b1) elementi qualitativi: max punti **62**

b2) elementi quantitativi: max punti **38**

Elementi di valutazione + sub-elementi di valutazione; pesi + sub-pesi; criteri motivazionali: vedasi **Allegato B “Tabella elementi qualitativi e quantitativi di valutazione”** + **Allegato G: “Tabella distanza approvvigionamento materiali”** – *file editabile*.

Offerta economicamente più vantaggiosa individuata *mediante* l'applicazione del *metodo aggregativo-compensatore* con la seguente formula:

$$C_{(a)} = \sum_n [W_i * V_{(a)i}]$$

dove:

$C_{(a)}$ = *indice di valutazione dell'offerta (a)*;

n = *numero totale dei requisiti*

W_i = *peso o punteggio attribuito al requisito (i)*;

$V_{(a)i}$ = *coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno*;

\sum_n = *sommatoria*.

I coefficienti $V_{(a)i}$ sono determinati:

a) per quanto riguarda i parametri di valutazione di natura *qualitativa* quali A1), A2), A3), A4) , B), C) attraverso la trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il "*confronto a coppie*", seguendo le "*linee guida*" sotto riportate.

Una volta terminati i "*confronti a coppie*", si sommano i valori attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.

b) per quanto riguarda i parametri di valutazione di natura *quantitativa*, quali il “*ribasso percentuale offerto*”, i “*Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.)*” e il “*tempo utile di esecuzione del contratto*”:

- attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito al valore dell'elemento offerto più conveniente per la Stazione Appaltante (“*ribasso percentuale offerto*”: massimo ribasso percentuale offerto), e coefficiente pari a zero, attribuito al valore dell'elemento offerto pari a quello posto a base di gara (“*ribasso percentuale offerto*”: ribasso percentuale offerto pari a zero);
- attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito al valore dell'elemento offerto più conveniente per la Stazione Appaltante (*Criteri Ambientali Minimi (CAM): massimo numero di piante offerto conforme a tali C.A.M.*), e coefficiente pari a zero, attribuito al valore dell'elemento offerto pari a quello posto a base di gara (*Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.): numero di piante (specie arbustive e specie arboree) offerto conforme a tali C.A.M. pari a zero*);
- attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito al valore dell'elemento offerto più conveniente per la Stazione Appaltante (“*tempo utile di esecuzione del contratto*”: massima riduzione di numero di giorni offerta), e coefficiente pari a zero, attribuito al valore dell'elemento offerto pari a quello posto a base di gara (“*tempo utile di esecuzione del contratto*”: riduzione di numero di giorni offerta pari a zero).

L'offerta tecnica (parte qualitativa + parte quantitativa) che, prima della riparametrazione, non abbia ottenuto una valorizzazione pari ad almeno 45 (quarantacinque) punti, non sarà ammessa all'apertura della busta contenente la proposta economica (“*ribasso percentuale offerto*”).

In seguito la Commissione giudicatrice procede alla apertura della busta contenente l'offerta economica (“*ribasso percentuale offerto*”) di tutti i concorrenti che hanno ottenuto una valorizzazione dell'offerta tecnica almeno pari a 45 (quarantacinque) punti.

Indi la Commissione giudicatrice, prima di effettuare la riparametrazione dell'offerta tecnica, procede alla eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta, secondo le disposizioni previste dal successivo punto *sub 7* del presente Disciplinare.

Ai fini della riparametrazione, si precisa che la Commissione giudicatrice procederà a valle dell'eventuale sub procedimento di verifica delle offerte anomale, in modo che i singoli punteggi

ottenuti dell'offerta tecnica siano riparametrati al punteggio massimo previsto per lo specifico elemento di valutazione. La somma dei punteggi così ottenuti sarà soggetta alla c.d. seconda riparametrazione, per l'assegnazione del punteggio massimo complessivamente previsto per l'offerta tecnica, attribuendo il punteggio massimo di 75 punti all'offerta tecnica che ha ottenuto il punteggio più alto e ragguagliando i punteggi delle altre offerte in proporzione.

Si precisa che la Commissione giudicatrice - in seduta pubblica, in caso di esclusione delle offerte successivamente (i) alla apertura della busta C1 e/o della busta C2, o (ii) al sub-procedimento di verifica delle offerte sospette di anomalia a seguito della verifica delle stesse operata dal RUP in contraddittorio a norma dell'art. 97 commi 4 e ss. gg. del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - procederà alla redistribuzione ai concorrenti non esclusi dei punteggi per ciascuno dei parametri di valutazione, nonché alla riparametrazione nei termini e con le modalità sopra già indicate. La Commissione giudicatrice procederà, da ultimo, alla rideterminazione della graduatoria finale provvisoria ed alla proposta di aggiudicazione.

Qualora le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono determinati con il seguente metodo: la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari; una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Anche in tale ipotesi la Commissione giudicatrice procederà alla riparametrazione dell'offerta tecnica nei termini e con le modalità di cui sopra.

* * *

LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEL METODO DEL CONFRONTO A COPPIE

La determinazione dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, per la valutazione di ogni elemento qualitativo delle varie offerte è effettuata mediante impiego della tabella triangolare (vedi *ultra*), ove con le lettere A, B, C, D, E, F,....., N sono rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni concorrente.

La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due.

Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l'altro può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di valutazione sono attribuiti punteggi intermedi.

In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza, ed in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

Vedasi di seguito la tabella triangolare:

	B	C	D	E	N
A							
B							
C							
D							
E							
...							
N - 1							

7. **ANOMALIA DELL'OFFERTA:**

Successivamente alla formazione della graduatoria provvisoria (redatta, per la componente tecnica, in base ai punteggi conseguiti da ogni concorrente prima della riparametrazione), la Commissione giudicatrice individua quindi le eventuali offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ovvero indica al Responsabile Unico del Procedimento le offerte che, secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. appaiono, sulla base di ben individuati e specifici elementi, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del Responsabile Unico del Procedimento (anche "RUP") di decidere al riguardo della congruità dell'offerta, sospendendo le operazioni di gara.

Ai fini della verifica dell'anomalia, per la componente dell'offerta tecnica, si terrà conto del punteggio attribuito dalla Commissione giudicatrice prima della riparametrazione.

La verifica delle offerte anormalmente basse è svolta dal RUP con l'eventuale supporto/ausilio della Commissione giudicatrice ex art. 77, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. secondo quanto indicato nelle Linee guida ANAC n. 3 (testo del 26 ottobre 2016 aggiornato a seguito della deliberazione del Consiglio in data 11 ottobre 2017).

A tal fine il RUP richiede - per iscritto, a mezzo PEC (o a mezzo di strumento analogo per concorrenti stabiliti in altri Paesi) - al concorrente (o ai concorrenti) la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni utili a giustificare l'offerta economica formulata, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta stessa ritenute anomale. Il RUP assegna al concorrente un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta per la trasmissione - per iscritto, a mezzo PEC (o a mezzo di strumento analogo per concorrenti stabiliti in altri Paesi) - delle anzidette giustificazioni.

Il RUP si riserva di procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte sospettate di essere anomale.

Il RUP, in ragione della particolare complessità delle valutazioni, si avvale dell'ausilio e supporto della Commissione giudicatrice, in una o più **sedute a carattere riservato**. Il RUP esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, laddove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, a tal fine assegnando un termine massimo di 8 (otto) giorni naturali e consecutivi per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli artt. 59, comma 3, lett. c), e 97, commi 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016 e

s.m.i., le offerte che, sulla base dell'esame degli elementi forniti con le spiegazioni di cui sopra risultino, nel complesso, inaffidabili o non serie o incongrue o non sostenibili o non realizzabili. All'esito del procedimento di verifica effettuata dal RUP, la Commissione giudicatrice - previa comunicazione ufficiale via PEC a tutti gli offerenti (o a mezzo di strumento analogo per i concorrenti stabiliti in altri Paesi)- in seduta pubblica comunicherà le eventuali esclusioni di ciascuna offerta disposte dal RUP.

Indi la Commissione giudicatrice procederà alle determinazioni conseguenti e alla riparametrazione per la componente tecnica secondo i termini e le modalità sopra indicate (*cf.* par. 6.) e alla proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala, comunicando al RUP l'esito delle proprie valutazioni ai fini del successivo invio della proposta di aggiudicazione alla Stazione Appaltante.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano il medesimo punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio tecnico.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Successivamente la proposta di aggiudicazione sarà trasmessa dal RUP alla Stazione Appaltante, la quale potrà procedere all'aggiudicazione definitiva ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. L'aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di ordine generale e speciale (*cf.* art.32, comma 7, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

8. TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI:

Il tempo utile per l'esecuzione delle opere sono fissati in 300 (trecento) giorni naturali e consecutivi (come da cronoprogramma allegato agli atti di gara e **Allegato L – “Cronoprogramma dei lavori a base di gara”- File editabile**) decorrenti dalla data del verbale di consegna del cantiere, da cui dovrà essere detratto l'eventuale riduzione in giorni proposta dall'Appaltatore in sede di offerta.

Per ogni giorno di ritardo non giustificato verrà applicata una penale come da Capitolato Speciale di Appalto e da “Schema di contratto”.

9. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO:

L'intervento verrà realizzato con risorse messe a bilancio dalla Stazione Appaltante.

10. CONTABILITÀ DEI LAVORI A CORPO:

La contabilità a corpo sarà effettuata in conformità a quanto stabilito dal Capitolato Speciale di Appalto e dallo "Schema di contratto".

Si richiama l'art.59, comma 5-bis, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che dispone:

"In relazione alla natura dell'opera, i contratti per l'esecuzione dei lavori pubblici sono stipulati a corpo Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti...."

11. PAGAMENTI:

In acconto e a saldo nei termini previsti dal Capitolato Speciale di Appalto e dallo "Schema di contratto". Prevista la anticipazione del 20% ai sensi dell'art.35, comma 18, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nei termini indicati all'art. 33 del Capitolato Speciale di Appalto.

12. RICOGNIZIONE DEI LUOGHI:

Il concorrente ai sensi dell'art. 79, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dovrà espletare la ricognizione dei luoghi ove devono eseguirsi i lavori, pena l'inammissibilità dell'offerta.

La giurisprudenza ha avuto modo di precisare le ragioni che rendono indispensabile il sopralluogo; quest'ultimo infatti ha (i) carattere di adempimento strumentale atto a garantire il puntuale rispetto delle ulteriori prescrizioni imposte dalla legge di gara e (ii) un ruolo sostanziale, e non meramente formale, per consentire ai concorrenti di formulare un'offerta consapevole e più aderente alle necessità dell'appalto. L'obbligo di sopralluogo, strumentale a una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi, è infatti funzionale alla miglior valutazione degli interventi da effettuare in modo da formulare, con maggiore precisione, la migliore offerta tecnica (Sez. V, 19 febbraio 2018 n. 1037). E' stato anche sottolineato che

l'obbligo per il concorrente di effettuazione di un sopralluogo è finalizzato proprio ad una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi: tale verifica può, dunque, dirsi funzionale anche alla redazione dell'offerta, onde incombe sull'impresa l'onere di effettuare tale sopralluogo con la dovuta diligenza, in modo da poter modulare la propria offerta sulle concrete caratteristiche dei luoghi (Cons. Stato, VI, 23 giugno 2016 n. 2800).

Dal ricevimento di ogni richiesta di ricognizione, la Stazione Appaltante calendarizzerà la ricognizione e la presa visione stesse entro i successivi max quattro giorni lavorativi.

La richiesta di ricognizione luoghi va inviata via PEC al seguente indirizzo PEC: ccs@postecert.it, ed in persona dell'arch. Gianmarco MOTTURA, Responsabile Unico del Procedimento *ex art.31*, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., (o a mezzo di mail al seguente indirizzo: g.mottura@ccs.to.it per i concorrenti stabiliti in altri Paesi) e dovrà espressamente indicare il seguente oggetto: "***Gara di appalto di lavori per la realizzazione della copertura finale della discarica consortile di Cambiano (TO) - RICHIESTA DI SOPRALLUOGO***" e riportare il n° di telefono/cellulare e il nominativo della persona di riferimento.

Si precisa che la ricognizione luoghi deve essere effettuata dal concorrente a mezzo del *legale rappresentante* o *direttore tecnico* o a mezzo di persona appositamente *delegata* per iscritto⁵.

In caso di "soggetto gruppo":

- raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, non ancora costituiti, il sopralluogo e la presa visione può essere effettuato da uno degli operatori economici raggruppati, o facenti parte del GEIE, o aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i componenti.

- raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, già costituiti nelle forme di legge, il sopralluogo e la presa visione deve essere effettuato dal legale rappresentante o dal *direttore tecnico* o da persona appositamente *delegata* per iscritto dal capogruppo o dal GEIE o dalla rete o dal consorzio.

In caso di consorzio *ex art.45*, comma 2, lett. b) e c) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la ricognizione va effettuata dal consorzio o da una consorziata.

Ai sensi degli artt.43, D.P.R. 445/2000 e 18, comma 2, Legge 241/1990 la certificazione originale degli adempimenti predetti (**Allegato C: Modello ricognizione luoghi**), sottoscritta in calce dalla Stazione Appaltante e per ricezione da chi effettua la ricognizione a nome e per conto del concorrente, con le eventuali deleghe allegate, resterà depositata presso la Stazione

Appaltante. Ai concorrenti sarà rilasciata copia.

Si precisa che non occorrerà inserire alcuna copia della certificazione degli adempimenti suddetti nel plico d'offerta da presentare.

(N.B. Per la ricognizione dei luoghi – obbligatoria - non viene posto un termine ultimo temporale entro il quale effettuarla, fatto salvo l'onere del concorrente di concordare il sopralluogo nella discarica interessata con i tecnici preposti della Stazione Appaltante in tempo utile per la presentazione delle offerte).

13. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

I concorrenti dovranno far pervenire le offerte (art.79, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), con modalità scelte a loro discrezione e a loro rischio, in **plico chiuso** (“Plico”) entro il termine perentorio delle **ore 12:30** del giorno **lunedì 29.10.2018** a pena di esclusione, ed esclusivamente – e ciò a pena espressa di esclusione- al seguente indirizzo: Consorzio Chierese per i servizi – Strada Fontaneto n. 119 – 10023 Chieri (TO).

Oltre tale termine non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva, integrativa o aggiuntiva rispetto ad offerta precedente. Non si farà luogo a gara di migliororia.

Il predetto Plico dovrà riportare il nominativo dell'impresa mittente e, in caso di “soggetti gruppo” (intendendo per tali i soggetti ex art.45, comma 2, lett. d), e), f), g), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), **di tutti i membri del “soggetto gruppo”, con indicazione del capogruppo o impresa leader;** dovrà altresì riportare **la seguente dicitura: “Offerta per la gara di appalto dei lavori di costruzione copertura finale della discarica consortile per rifiuti non pericolosi sita in Località Valle San Pietro – Cascina Benne a Cambiano (TO) – NON APRIRE”**.

Non si darà corso al Plico pervenuto privo di tale dicitura.

Il recapito del Plico si intende a esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il Plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Non fa fede la data del timbro postale.

Non sono ammesse “offerte economiche” od “offerte tempo di esecuzione” in aumento rispetto ai valori a base di gara.

Non sono parimenti ammesse offerte condizionate, plurime, parziali.

⁵ La delega dovrà risultare da semplice atto scritto, sottoscritto dal delegante con allegata copia semplice di un

14. CONTENUTO DEL PLICO

Il Plico di cui al precedente par. 13. dovrà contenere:

(i) una busta chiusa sui lembi di chiusura con ceralacca o materiale plastico equipollente (es.: nastro adesivo), contenente *la documentazione amministrativa* e recante la dicitura **“busta a - documentazione amministrativa”**, nonché il nominativo del mittente o, nel caso di “soggetto gruppo”, il nominativo di tutti i membri del “soggetto gruppo”, con indicazione del capogruppo o impresa leader.

Per lembi di chiusura si intendono quelli chiusi dall’offerente con esclusione di quelli già preincollati dal fabbricante della busta.

(ii) una busta chiusa sui lembi di chiusura con ceralacca o materiale plastico equipollente (es.: nastro adesivo), contenente *l’offerta tecnica* e recante la dicitura **“busta b - offerta tecnica”**, nonché il nominativo del mittente o, nel caso di “soggetto gruppo”, il nominativo di tutti i membri del “soggetto gruppo”, con indicazione del capogruppo o impresa leader.

Per lembi di chiusura si intendono quelli chiusi dall’offerente con esclusione di quelli già preincollati dal fabbricante della busta.

(iii) una busta chiusa sui lembi di chiusura con ceralacca o materiale plastico equipollente (es.: nastro adesivo), contenente *l’offerta economica, Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) e il tempo utile di esecuzione del contratto* recante la dicitura **“busta c - offerta economica, C.A.M. e tempo utile di esecuzione del contratto”**, nonché il nominativo del mittente o, nel caso di “soggetto gruppo”, il nominativo di tutti i membri del “soggetto gruppo”, con indicazione del capogruppo o impresa leader.

Per lembi di chiusura si intendono quelli chiusi dall’offerente con esclusione di quelli già preincollati dal fabbricante della busta.

Nella **“busta c - offerta economica, C.A.M. e tempo utile di esecuzione del contratto”**, ai fini della valutazione degli elementi quantitativi: *ribasso percentuale offerto, Criteri Ambientali Minimi*

documento di identità del delegante.

(C.A.M.) e *tempo utile di esecuzione del contratto* devono essere contenute, **a pena di esclusione**, due buste separate, a loro volta chiuse sui lembi di chiusura con ceralacca o materiale plastico equipollente (es.: nastro adesivo), recanti la seguente dicitura:

- a) “**c1 – C.A.M. e tempo utile di esecuzione del contratto**”, contenente il C.A.M. e la riduzione temporale offerta.
- b) “**c2 – ribasso percentuale offerto**”, contenente l’offerta economica.

Per lembi di chiusura si intendono quelli chiusi dall’offerente con esclusione di quelli già preincollati dal fabbricante della busta.

Si provvederà all’esclusione dell’offerta in caso di irregolarità relative alla chiusura del Plico e/o delle buste “a”, “b”, “c”, “c1”, “c2”, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

15. SVOLGIMENTO DELLA GARA

La gara si svolgerà in seduta pubblica innanzi al Seggio di gara (“Seggio”) il giorno **martedì 30.10.2018 alle ore 09:00** presso la sede amministrativa del **Consorzio Chierese per i servizi - Strada Fontaneto n. 119 a Chieri (TO)**.

In applicazione della Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornata con Delibera del Consiglio dell’Autorità in data 11 ottobre 2017, n. 1007 (Linee guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., recanti «Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»), il controllo della documentazione amministrativa, è svolto da un seggio di gara istituito *ad hoc* dalla Stazione Appaltante (“seggio”). Potranno presenziare alla seduta pubblica i legali rappresentanti degli offerenti ovvero soggetti muniti di delega specifica, anche non notarile, conferita dai primi. In assenza di tali titoli, la partecipazione è comunque ammessa in qualità di semplici uditori.

In ogni caso il Responsabile Unico del Procedimento esercita una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento della procedura di gara e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.

La Stazione Appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal seggio di gara al

Responsabile Unico del Procedimento e da quest'ultimo alla Commissione giudicatrice, nominata a norma degli artt. 77 e 216, comma 12, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: i plichi sono conservati, a cura del Responsabile Unico del Procedimento, in apposito armadio chiuso a chiave e trasferiti direttamente allo stesso e dallo stesso ai vari organi coinvolti nelle varie fasi della procedura.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Il seggio dopo aver verificato la regolare chiusura dei Plichi pervenuti, procederà alla loro apertura e alla verifica della corretta chiusura delle buste a) – b) – c) – c1) – c2) ai sensi della *lex specialis* di gara e alle conseguenti determinazioni.

Indi esso procederà a:

a- contrassegnare i Plichi e le buste a), b), c), c1), c2) con una lettera dell'alfabeto, e ad aprire le buste a) ed a verificare la documentazione amministrativa prodotta dagli offerenti e alle conseguenti determinazioni;

b- verificare che i concorrenti non abbiano presentato offerte riconducibili ad unico centro decisionale sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti e alle conseguenti determinazioni (art. 80, comma 5, lett. m, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);

c- verificare che le imprese partecipanti non abbiano legali rappresentanti, membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza e/o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo o direzione tecnica in comune;

d- verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b), c), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere il consorzio e i consorziati dalla gara. Per quanto riguarda i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b), c), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si precisa infatti che, ai sensi dell'art.48, comma 7, ultimo periodo, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio e dei consorziati indicati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Non è consentito ai consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b), c), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. presentare offerta in raggruppamento temporaneo con una o più delle proprie consorziate;

e- verificare l'insussistenza delle fattispecie di cui all'art.48, comma 7, primo periodo, D.Lgs.

50/2016 e s.m.i.;

f- verificare il possesso dei requisiti di ordine generale (art.80, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) e di ordine speciale (combinato disposto degli artt.83, comma 2 e 216, comma 14, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) dei concorrenti **(i)** sulla base delle dichiarazioni rese nelle forme e con le modalità di cui agli artt. 35, 38, 43, 46, 47 e 76, D.P.R. 445/2000, **(ii)** sulla base delle dichiarazioni rese nelle medesime forme e modalità avvalendosi ai sensi dell'art.85, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. del modello di formulario DGUE (*Documento di Gara Unico Europeo*, approvato con regolamento 2016/7 dalla Commissione europea in data 7.1.16 e adattato con circolare MIT n.3 del 18.7.2016), come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi e **(iii)** sulla base dei riscontri con le risultanze del “*Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*”, istituito presso l'Osservatorio ANAC ai sensi dell'art. 213, comma 10, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., acquisendo d'ufficio, ai sensi dell'art.43, D.P.R. 445/2000 e dell'art.18, comma 2, Legge 241/1990, le attestazioni rilasciate dalle SOA e le eventuali “annotazioni” (anche a mezzo - in applicazione dell'art.216, comma 13, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - del sistema AVCPASS);

g- nel caso di partecipazione di imprese di altri Paesi⁶ non in possesso dell'attestazione SOA, le imprese devono produrre una dichiarazione ex artt. 35, 38, 46, 47 e 76, D.P.R. 445/2000 – anche eventualmente avvalendosi ai sensi dell'art.85, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. del modello di formulario DGUE – come prova documentale preliminare di possedere requisiti di ordine speciale equivalenti a quelli prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alla gara (ai sensi del combinato disposto degli artt.49, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 62, D.P.R. 207/2010 e s.m.i.);

h – ad inserire nuovamente le buste c1) e c2) nelle buste “c” e a richiuderle con nastro adesivo sui lembi di chiusura, controfirmandoli.

Il seggio adotterà misure idonee a garantire l'integrità, segretezza e genuinità del contenuto delle offerte e provvederà alla nomina di un “consegnatario” incaricato della custodia delle stesse.

⁶ Per imprese stabilite in Paesi extra-UE, la partecipazione è ammessa nel rispetto del “principio di reciprocità”.

Per le imprese stabilite in Paesi extra-UE, fatti salvi eventuali specifici accordi tra Italia o U.E. e Paese extra-U.E., le autodichiarazioni richieste dalla legge di gara, vanno rese in forma giurata o, in subordine, solenne, innanzi alla competente autorità in base alla normativa del Paese extra-U.E. di stabilimento, con sottoscrizione legalizzata nelle forme di legge ovvero dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese extra-U.E. di stabilimento, o con apposizione di “postilla” ai sensi della Convenzione dell'Aia del 1961 e accompagnate da traduzione giurata nelle forme di legge.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa e proceduto all'eventuale attivazione della procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art.83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il seggio procederà a redigere apposito verbale delle attività svolte e consegnerà tutti gli atti ed i plichi al Responsabile Unico del Procedimento.

Il Responsabile Unico del Procedimento provvederà agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. [determinazioni e pubblicazioni con le contestuali comunicazioni a mezzo PEC (o strumento analogo per i concorrenti stabiliti in altri Paesi), ai concorrenti ai sensi degli artt. 29, comma 1 e 204 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.] e consegnerà i plichi alla Commissione giudicatrice.

Il Responsabile Unico del Procedimento adotterà gli eventuali provvedimenti che determinano le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.

Successivamente si insedierà la Commissione giudicatrice che procederà in seduta pubblica ad aprire le buste "b" e a identificare/vidimare i documenti di offerta tecnica ivi contenuti e a richiudere le stesse.

Indi, la Commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, procederà alla valutazione delle offerte tecniche (buste "b") e all'assegnazione dei relativi punteggi. Le operazioni di gara saranno verbalizzate. La Commissione giudicatrice, nel corso dei lavori di valutazione delle offerte tecniche, adotterà misure idonee a garantire l'integrità, segretezza e genuinità del contenuto delle offerte e provvederà alla nomina di un "consegnatario" incaricato della custodia delle stesse.

Successivamente, in nuova seduta pubblica, previa comunicazione sede, giorno e ora a mezzo PEC agli offerenti (o strumento analogo per i concorrenti stabiliti in altri Paesi), la Commissione giudicatrice comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche e procederà alla riapertura delle buste "c" e alla apertura delle buste "c1" ("*C.A.M. e tempo utile di esecuzione del contratto*") e all'attribuzione in modo automatico come sopra indicato - tramite interpolazione lineare tra il coefficiente pari a uno, attribuito al valore dell'elemento offerto più conveniente per la Stazione Appaltante, e il coefficiente pari a zero, attribuito al valore dell'elemento offerto pari a quello posto a base di gara - dei relativi punteggi e, sulla base del risultato, stilerà la graduatoria provvisoria dell'offerta tecnica.

L'offerta tecnica (elementi qualitativi + elementi quantitativi) che non abbia ottenuto una valorizzazione pari ad almeno 45 (quarantacinque) punti, non sarà ammessa all'apertura della busta contenente la proposta economica busta "c2" ("*ribasso percentuale offerto*").

Indi la Commissione giudicatrice procederà all'apertura delle buste "c2" ("*ribasso percentuale*").

offerto”), e all’attribuzione in modo automatico - tramite interpolazione lineare tra il coefficiente pari a uno, attribuito al valore dell’elemento offerto più conveniente per la Stazione Appaltante, e il coefficiente pari a zero, attribuito al valore dell’elemento offerto pari a quello posto a base di gara - dei relativi punteggi e, sulla base del risultato, stilerà la graduatoria provvisoria (offerta tecnica + offerta economica).

Si richiama quanto disciplinato ai precedenti par. 6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE e 7. ANOMALIA DELL’OFFERTA.

Successivamente la Stazione Appaltante procederà all’aggiudicazione definitiva ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi dell’art. 32, commi 6 e 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta e diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di ordine generale e speciale in capo all’impresa aggiudicataria (*cf.* combinato disposto degli artt.32, comma 7, 83, commi 7 e 8, 85, comma 5, 86, 87 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

La Stazione Appaltante provvederà a dare informazione ai concorrenti nel rispetto delle disposizioni di cui all’art.76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace, a seguito della comprova dei requisiti generali e speciali ai sensi dell’art. 216, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass in applicazione della delibera AVCP n.111 del 20.11.2012 e della delibera ANAC n.157 del 17.2.2016, nonché in base alle autodichiarazioni e alle certificazioni prodotte in sede di gara e in base alle informazioni in possesso e/o acquisite dalla Stazione Appaltante, anche in relazione alle risultanze del Casellario Informativo dell’ANAC.

16. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il concorrente deve inserire nella **“busta a -documentazione amministrativa”** le dichiarazioni/documentazione *sub* lett. **A., B., C., D., E., F., G., H.:**

A. Istanza di ammissione alla gara.

L’istanza di ammissione alla gara deve essere indirizzata alla Stazione Appaltante, sottoscritta con firma autografa dal titolare o dal legale rappresentante dell’offerente o

da suo procuratore⁷ o institore⁸, con allegata fotocopia semplice di un documento d'identità del sottoscrittore ai sensi del combinato disposto degli artt. 35 e 38, D.P.R. 445/2000, e deve contenere il numero di telefono e PEC dell'impresa offerente per le comunicazioni ai sensi degli artt. 76 e 79, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

In caso di "soggetto gruppo" (intendendosi per tale i soggetti ex art.45, comma 2, lett. d), e), f), g), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) costituendo l'istanza di ammissione alla gara deve essere sottoscritta con firma autografa secondo le modalità e forme sopra indicate da tutti i membri del "gruppo".

In caso di "soggetto gruppo" (intendendo per tali i soggetti ex art.45, comma 2, lett. d), e), f), g), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) costituito, l'istanza di ammissione alla gara, affinché le dichiarazioni a essa allegare possano essere presentate in forma di autodichiarazione ex D.P.R. 445/2000 dai membri, deve essere sottoscritta con firma autografa da tutti i membri del "gruppo" secondo le modalità e forme sopra indicate.

Si precisa che la fotocopia semplice del documento d'identità del sottoscrittore della istanza di ammissione alla gara e ad essa allegata, vale anche per autenticare le altre sottoscrizioni prodotte in base alla *lex specialis* di gara e rilasciate con firma autografa dal medesimo sottoscrittore-persona fisica.

In allegato alla istanza di ammissione alla gara sub lett. **A.**, il concorrente deve produrre:

B. dichiarazione circa l'insussistenza delle cause di esclusione di ordine generale di cui all'art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. + **dichiarazione avvalendosi dell'Allegato D modello di formulario DGUE** (*Documento di Gara Unico Europeo* approvato con regolamento 2016/7 dalla Commissione europea in data 7.1.16) sotto forma di *file editabile*⁹.

⁷ Con in allegato copia (anche semplice) della procura generale o speciale.

⁸ Con in allegato copia (anche semplice) della procura institoria.

⁹ In base alla **Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18.7.2016** "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016" (**allegato P** al presente disciplinare di gara), **i concorrenti**, ferma la succitata dichiarazione circa la insussistenza delle cause di esclusione di ordine generale di cui all'art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - **devono altresì avvalersi del modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.), allegato D** al presente disciplinare sotto forma di file editabile, fornendo ulteriori dichiarazioni/informazioni:

- **compilando** esclusivamente le parti di interesse [**Parte II, Parte III, Parte IV** (non occorre compilare le sezioni B e C), **Parte VI**],

- **stampando il documento DGUE** compilato elettronicamente per ottenerne una versione cartacea, da sottoscrivere con firma autografa con allegata copia semplice di un documento di identità del/i sottoscrittore/i ai sensi del D.P.R. 445/2000

- **inserendo il DGUE** firmato nella **“busta a -documentazione amministrativa”**.

Il D.G.U.E. va firmato dal titolare, dalle persone fisiche munite di poteri di rappresentanza [compresi gli eventuali institori (art. 2203 c.c.), gli eventuali procuratori generali, l'eventuale procuratore *ad negotia* (se firmatario della documentazione amministrativa e/o offerta tecnica e/o offerta economica di cui alla presente procedura)], dalle persone fisiche munite di poteri di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione della impresa, ivi compreso il direttore tecnico), se si tratta di impresa individuale; dal/i socio/i e dalle persone fisiche munite di poteri di rappresentanza [compresi gli eventuali institori (art. 2203 c.c.), gli eventuali procuratori generali, l'eventuale procuratore *ad negotia* (se firmatario della documentazione amministrativa e/o offerta tecnica e/o offerta economica di cui alla presente procedura)], dalle persone fisiche munite di poteri di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione della società, ivi compreso il direttore tecnico), se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dalle persone fisiche munite di poteri di rappresentanza [compresi gli eventuali institori (art. 2203 c.c.), gli eventuali procuratori generali, l'eventuale procuratore *ad negotia* (se firmatario della documentazione amministrativa e/o offerta tecnica e/o offerta economica di cui alla presente procedura)], dalle persone fisiche munite di poteri di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione della società, ivi compreso il direttore tecnico), se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza [compresi, a titolo esemplificativo, i membri del consiglio di amministrazione o i membri dell'organo di amministrazione comunque denominato in base al modello di *governance* che caratterizza la società], dai membri del consiglio di direzione e di vigilanza [compresi a titolo esemplificativo, i membri del consiglio di gestione o i membri del collegio sindacale o i membri del consiglio di sorveglianza o i membri del comitato per il controllo sulla gestione, comunque denominato in base al modello di *governance* che caratterizza la società], e dalle persone fisiche munite di poteri di rappresentanza [compresi gli eventuali institori (art. 2203 c.c.), gli eventuali procuratori generali, l'eventuale procuratore *ad negotia* (se firmatario della documentazione amministrativa e/o offerta tecnica e/o offerta economica di cui alla presente procedura)], dalle persone fisiche munite di poteri di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione della società, ivi compreso il direttore tecnico), o di controllo (come il revisore contabile o i membri dell'organismo di vigilanza *ex lege* 231/2001 o comunque denominato in base al modello di *governance* che caratterizza la società), dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, con allegata copia semplice di un documento di identità del/i sottoscrittore/i.

Si precisa altresì che le persone fisiche suddette (come definite dall'art. 80, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) dovranno dichiarare nel **D.G.U.E.**, parte III, sezione C, **anche la sussistenza di eventuali provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui al punto 2.2 delle Linee guida ANAC n. 6 aggiornate con deliberazione n.1008 dell'11.10.2017.**

In alternativa il D.G.U.E. va sottoscritto con firma autografa, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del d.p.r. 445/2000, **unicamente** dal soggetto munito dei poteri necessari ad impegnare l'offerente, con allegata copia semplice di un documento di identità del sottoscrittore, ove questi sia a diretta conoscenza degli stati, qualità personali e fatti relativi anche agli altri soggetti-persone fisiche sopra elencati.

Per quanto riguarda le ipotesi “antimafia” di cui all'art. 80, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. o tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, citato D.Lgs.), si precisa che, nella compilazione dell'apposito riquadro riportato nella **parte III, sezione sub D** del modello di formulario per il **D.G.U.E.**, **occorre far riferimento in base al combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 80 del D.Lgs.**

L'operatore economico che partecipa **per proprio conto** e che **non fa affidamento** ai sensi dell'art.89, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione, deve compilare e sottoscrivere un **solo DGUE**.

L'operatore economico che partecipa **per proprio conto ma che fa affidamento** sulle capacità di uno o più altri soggetti (ausiliari) deve assicurarsi che la Stazione Appaltante riceva insieme al **proprio DGUE** compilato e sottoscritto un **DGUE distinto**, compilato e sottoscritto che riporti le informazioni pertinenti per **ciascuno dei soggetti ausiliari interessati**.

Se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di soggetto gruppo (intendendosi per tale i soggetti ex art.45, comma 2, lett. d), e), f), g), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), comprese le imprese cooptate *ex* art.92, comma 5, D.P.R. 207/2010 e s.m.i., **dev'essere presentato per ciascuno** degli operatori economici partecipanti un **DGUE distinto** compilato e sottoscritto contenente le informazioni richieste dalle **Parti da II a VI (esclusa la Parte V)**.

Si precisa che in caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 1 lett. b) o c), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora il consorzio non provveda ad eseguire direttamente i lavori mediante la propria organizzazione d'impresa, esso deve produrre l'indicazione dei consorziati per i quali il consorzio concorre (elencare il nominativo dell'impresa consorziata o delle imprese consorziate indicate come future assegnatarie, *cf.* **DGUE, Parte II**). Parimenti il consorzio deve assicurarsi che la Stazione Appaltante riceva insieme al **proprio DGUE** compilato e sottoscritto, un **DGUE distinto** compilato e sottoscritto che riporti le informazioni pertinenti da parte di **ciascuno dei soggetti consorziati indicati**.

Si precisa che ai sensi dell'art.80, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'esclusione di cui al comma 1 medesimo articolo va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:

- del titolare, delle persone fisiche munite di poteri di rappresentanza [compresi gli eventuali

50/2016 e s.m.i. alla platea dei soggetti-persone fisiche individuati nella presente nota, ferma in caso di aggiudicazione la verifica antimafia dei soggetti individuati dall'art. 85 D.Lgs. 159/2011.

institori (art. 2203 c.c.), degli eventuali procuratori generali, dell'eventuale procuratore *ad negotia* (se firmatario della documentazione amministrativa e/o offerta tecnica e/o offerta economica di cui alla presente procedura)], delle persone fisiche munite di poteri di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione della impresa, ivi compreso il direttore tecnico], se si tratta di impresa individuale.

- del/i socio/i e delle persone fisiche munite di poteri di rappresentanza [compresi gli eventuali institori (art. 2203 c.c.), gli eventuali procuratori generali, l'eventuale procuratore *ad negotia* (se firmatario della documentazione amministrativa e/o offerta tecnica e/o offerta economica di cui alla presente procedura)], delle persone fisiche munite di poteri di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione della società, ivi compreso il direttore tecnico], se si tratta di società in nome collettivo.

- dei soci accomandatari e delle persone fisiche munite di poteri di rappresentanza [compresi gli eventuali institori (art. 2203 c.c.), gli eventuali procuratori generali, l'eventuale procuratore *ad negotia* (se firmatario della documentazione amministrativa e/o offerta tecnica e/o offerta economica di cui alla presente procedura)], delle persone fisiche munite di poteri di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione della società, ivi compreso il direttore tecnico], se si tratta di società in accomandita semplice.

- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza [compresi, a titolo esemplificativo, i membri del consiglio di amministrazione o i membri dell'organo di amministrazione comunque denominato in base al modello di *governance* che caratterizza la società], dei membri del consiglio di direzione e di vigilanza [compresi a titolo esemplificativo, i membri del consiglio di gestione o i membri del collegio sindacale o i membri del consiglio di sorveglianza o i membri del comitato per il controllo sulla gestione, comunque denominato in base al modello di *governance* che caratterizza la società], e delle persone fisiche munite di poteri di rappresentanza [compresi gli eventuali institori (art. 2203 c.c.), gli eventuali procuratori generali, l'eventuale procuratore *ad negotia* (se firmatario della documentazione amministrativa e/o offerta tecnica e/o offerta economica di cui alla presente procedura)], delle persone fisiche munite di poteri di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione della

società, ivi compreso il direttore tecnico], o di controllo (come il revisore contabile o i membri dell'organismo di vigilanza *ex lege* 231/2001 o comunque denominato in base al modello di *governance* che caratterizza la società), del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto di cui all'art.80, commi 1 e 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalle cariche di cui all'art.80, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (compresi eventuali institori ex art. 2203 c.c., procuratori generali) nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata con puntuali precisazioni indicate nel **DGUE**, *cf.* **parte III**, anche allegando documentazione probatoria; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ex art.2 c.p. (*abolitio criminis*), ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ex art.178 c.p., ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ex artt. 676 c.p.p e 445, comma 2 c.p.p, ovvero in caso di revoca della condanna medesima ex art.673 c.p.p. (*cf.* art.80, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

Ognuna delle persone fisiche sopra indicate (*cf.* art.80, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), deve sottoscrivere con firma autografa il **DGUE**, *cf.* **parte VI** in conformità alle forme e modalità di cui agli artt.35, 38, 46, 47 e 76, D.P.R. 445/2000, allegando copia semplice di un proprio documento di identità, ferma la possibilità della sottoscrizione del **DGUE** da parte di una **sola persona fisica** dichiarante qualora sussistano i presupposti di cui all'art. 47, comma 2, D.P.R. 445/2000 (*cf.* nota 9 a piè di pagina circa la conoscenza diretta di stati, fatti e qualità personali di terzi), allegando copia semplice di un proprio documento di identità.

Anche per le ipotesi "antimafia" di cui all'art. 80, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 D.Lgs. 159/2011 o tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del medesimo D.Lgs. 159/2011), rimane ferma la possibilità della sottoscrizione del **DGUE** da parte di una sola persona fisica dichiarante qualora sussistano i presupposti di cui all'art. 47, comma 2, D.P.R. 445/2000 (*cf.* nota 9 a piè di pagina circa la conoscenza diretta di stati, fatti e qualità personali di terzi), allegando copia semplice di un proprio documento di identità.

NB: si precisa che in base al **Comunicato MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) del 30 marzo 2018**, ivi riportato¹⁰, il DGUE, compilato e prodotto secondo le modalità sopra indicate, va prodotto dall'offerente anche su supporto informatico mediante inserimento all'interno della **“busta a -documentazione amministrativa”** di una chiavetta USB con riprodotto il DGUE, sottoscritto con firma digitale.

C. dichiarazione circa il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al combinato disposto degli artt. 83, comma 2, e 216, comma 14, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (attestazione di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici, in corso di validità, rilasciata da SOA regolarmente autorizzata per categoria e classifica adeguate ai lavori oggetto della procedura) **avvalendosi del modello di formulario DGUE** (*Documento di Gara Unico Europeo* approvato

¹⁰ COMUNICATO MIT DEL 30 MARZO 2018

Dal prossimo 18 aprile il Documento di gara unico europeo (DGUE) dovrà essere reso disponibile esclusivamente in forma elettronica, nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici (art. 85, comma 1).

Per le procedure di gara bandite dal 18 aprile, le stazioni appaltanti predisporranno ed accetteranno il DGUE in formato elettronico secondo le disposizioni del DPCM 13 novembre 2014.

I documenti di gara dovranno contenere le informazioni sullo specifico formato elettronico del DGUE, l'indirizzo del sito internet in cui è disponibile il servizio per la compilazione del DGUE e le modalità con le quali il DGUE elettronico deve essere trasmesso dall'operatore economico alla stazione appaltante.

Fino al 18 ottobre 2018 - data di entrata in vigore dell'obbligo delle comunicazioni elettroniche ex art. 40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici - le stazioni appaltanti che non dispongano di un proprio servizio di gestione del DGUE in formato elettronico, o che non si servano di altri sistemi di gestione informatica del DGUE, richiederanno nei documenti di gara all'operatore economico di trasmettere il documento in formato elettronico, compilato secondo le modalità ivi indicate, su supporto informatico all'interno della busta amministrativa o mediante la piattaforma telematica di negoziazione eventualmente utilizzata per la presentazione delle offerte.

Dal 18 ottobre, il DGUE dovrà essere predisposto esclusivamente in conformità alle regole tecniche che saranno emanate da AgID ai sensi dell'art. 58 comma 10 del Codice dei contratti pubblici. Per tutte le procedure di gara bandite a partire dal 18 ottobre, eventuali DGUE di formati diversi da quello definito dalle citate regole tecniche saranno considerati quale documentazione illustrativa a supporto.

I requisiti di integrità, autenticità e non ripudio del DGUE elettronico devono essere garantiti secondo quanto prescritto dal Codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

con regolamento 2016/7 dalla Commissione europea in data 7.1.16).¹¹ Ai fini della qualificazione SOA, ai sensi dell'articolo 63, comma 1, D.P.R. 207/2010 e s.m.i., le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ad esclusione delle classifiche I e II.

Se più operatori economici partecipano alla procedura di appalto sotto forma di soggetto gruppo (intendendosi per tale i soggetti ex art.45, comma 2, lett. d), e), f), g), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), comprese le imprese cooptate ex art.92, comma 5, D.P.R. 207/2010 e s.m.i., dev'essere presentato per **ciascuno** degli operatori economici partecipanti **un DGUE distinto** compilato e sottoscritto contenente le informazioni circa l'attestazione SOA richieste dalla **Parte II**, ferma la compilazione delle rimanenti **Parti**.

D. Dichiarazione a valenza negoziale avvalendosi dell'Allegato E modello "Dichiarazioni amministrative e negoziali" (o modello equivalente predisposto dall'offerente), sottoscritta

con firma autografa dal titolare o dal legale rappresentante dell'offerente o da suo procuratore¹² o institore¹³, con allegata fotocopia semplice di un documento d'identità del sottoscrittore ai sensi del combinato disposto degli artt. 35 e 38, D.P.R. 445/2000, attestante:

1. di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 48, commi 9 e 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora l'operatore partecipi alla procedura ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
2. l'osservanza all'interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
3. la piena ed esatta cognizione di tutti i documenti dell'appalto e l'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare e nei documenti di gara;

¹¹ Come indicato nella nota 9 a piè di pagina in base alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 3 del 18.7.2016 "*Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016*" (allegato C al presente disciplinare di gara) **gli offerenti** per dichiarare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al combinato disposto degli artt. 83, comma 2, e 216, comma 14, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., **devono avvalersi del modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)** allegato D al presente disciplinare di gara sotto forma di *file editabile* da compilare e sottoscrivere con firma autografa con allegata copia semplice di un documento di identità del sottoscrittore. La dichiarazione inerente il possesso della attestazione SOA è compresa nella **Parte II**.

¹² Con in allegato copia (anche semplice) della procura generale o speciale.

4. in caso di aggiudicazione, di obbligarsi a rimborsare entro 60 gg dalla aggiudicazione definitiva alla Stazione Appaltante i costi sostenuti per le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara, ivi compresa quella sulla GURI, ai sensi dell'art.216, comma 11, primo periodo, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 5, comma 2, Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016 e ammontanti a presunti max € 15.000,00 + iva;
5. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dei lavori in oggetto, ad applicare al personale impiegato nell'esecuzione delle opere tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro applicabile in ragione del settore e della zona in cui deve essere eseguito l'appalto, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché le norme contenute nei contratti di lavoro che disciplinano attività connesse all'oggetto dell'appalto, svolte dall'impresa in maniera prevalente, nel rispetto degli artt. 30, commi 3 e 4, 51 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e della nota 14775 del 26 luglio 2016 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali avente ad oggetto: *"Applicazione CCNL nell'ambito degli appalti pubblici"*;
6. di accettare, senza eccezioni e/o riserve, di eseguire i lavori a partire dalla consegna anticipata nelle more della stipula del contratto ricorrendo i presupposti dell'urgenza di cui all'art.32, commi 8 e 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
7. di conoscere e accettare: a) tutte le norme e disposizioni che regolano l'appalto, comprese quelle contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, senza condizione, eccezione e riserva alcuna; b) tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione dell'appalto di cui ha preso piena conoscenza; c) di avere effettuato una verifica e di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria di lavori in appalto e di avere giudicato i prezzi medesimi, nel loro complesso, equi e remunerativi, anche in considerazione degli elementi che influiscono sia sul costo dei materiali sia sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti e tali da consentire l'offerta che sta per fare e l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte;

¹³ Con in allegato copia (anche semplice) della procura institoria.

8. di conoscere e accettare, senza riserve e/o eccezioni, tutte le norme e disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, negli elaborati grafici, descrittivi ed economici del progetto esecutivo ex artt. 23, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 33 e ss, D.P.R. 207/2010 e s.m.i. posto a base di gara e di averne valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di: a) avere esaminato il Capitolato Speciale d'Appalto; b) avere esaminato tutti gli elaborati grafici, descrittivi e economici del progetto esecutivo che, parte integrante e sostanziale dell'appalto, è posto a base di gara ritenendolo esauriente e tale quindi, da consentire una ponderata formulazione della propria offerta, che si intende comprensiva di tutti i costi e/o gli oneri diretti ed indiretti derivanti dalla corretta esecuzione dei lavori e forniture oggetto dell'appalto; c) aver preso piena conoscenza delle opere da eseguire; d) aver basato l'offerta su di una propria autonoma valutazione della quantità e qualità della prestazione ed essere pertanto consapevole che nessun maggior onere potrà essere richiesto e riconosciuto per difformità rispetto alle previsioni e indicazioni contenute nel progetto esecutivo; e) aver tenuto conto che i lavori devono essere eseguiti in un arco temporale che include possibili condizioni climatiche sfavorevoli che impongono l'adozione di idonee soluzioni di esecuzione per il rispetto dei tempi contrattuali; f) aver tenuto conto che il rispetto dei tempi contrattuali richiede che i lavori si possano svolgere anche nei giorni non lavorativi; g) avere preso visione del piano di sicurezza e coordinamento ex art.100, D.Lgs. 81/2008; h) aver attentamente visitato il sito interessato dai lavori e di averne accertato tutte le circostanze generali e particolari nonché le condizioni che possono influire sulla determinazione della propria offerta quali le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere e le condizioni del suolo su cui dovranno eseguirsi i lavori; i) avere effettuato la ricognizione del luoghi, con particolare riferimento all'esistenza di discariche autorizzate a recepire i materiali da smaltire anche in funzione delle lavorazioni adottate; j) avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto; l) avere preso perfetta conoscenza della natura, dell'entità, della destinazione delle opere da eseguire nonché di avere debitamente valutato le relative caratteristiche climatiche, possibilità logistiche, le vie di comunicazione e accesso al cantiere, le possibili aree di cantiere, la necessità di usare mezzi di trasporto e sollevamento commisurati alle esigenze del cantiere, le ubicazioni di cave di fornitura dei materiali e delle discariche di materiali e di tutte le altre

condizioni che possono influire sul costo e sullo svolgimento dei lavori e tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; m) avere preso visione dell'elenco prezzi e di reputarli di mercato e tali da consentire di fare un'offerta a corpo pienamente equa e remunerativa; n) aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, di tutte le indicazioni fornite nel piano di sicurezza e coordinamento redatto ai sensi dell'art.100 e all. XV, D.Lgs. 81/2008.

9. di prendere atto che essendo tutte le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione e che, prima della formulazione dell'offerta, è stato assolto l'obbligo di controllare le voci di prezzo e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e, pertanto, di aver formulato l'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che si ritengono eccedenti o mancanti, e di aver altresì tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.
10. di essere pienamente consapevole che a decorrere dalla messa a dimora delle piante, dovrà altresì prestare una garanzia di attecchimento per un importo pari a 65.582,00 Euro per tutte le piante poste a dimora, per un periodo pari a 2 anni dalla messa a dimora stessa, come da art. 9 – Cauzioni/garanzie del Capitolato Speciale di Appalto.
11. di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. con l'utilizzo di conto corrente bancario o conto presso Poste Italiane S.P.A. dedicato, sul quale dovranno convergere tutti i pagamenti da parte della Committenza/Stazione Appaltante tramite bonifico, accettando in caso di aggiudicazione le seguenti clausole contrattuali «PAGAMENTI E RISOLUZIONE CONTRATTO» a cui dovrà attenersi. Indicando la banca e il c/c Iban oppure il n° c/c postale presso Poste Italiane Spa ed il nominativo e codice fiscale dei soggetti che sono abilitati a operare sul conto dedicato.
12. di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante con Deliberazione Assemblea consortile n. 4 del 23 Gennaio 2014 e

si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

13. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Consorzio Chierese per i Servizi che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Consorzio nei propri confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro dei suddetti soggetti con il Consorzio; di essere consapevole che la violazione della presente disposizione comporta l'esclusione dalla procedura di gara, la nullità dei contratti e degli incarichi conferiti, l'obbligo di restituzione dei compensi ad essi riferiti e il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni. Ai sensi dell' art. 53 c. 16-ter D.Lgs. 165/2001, Delibera Civit n.72 del 11.09.2013 "Piano Nazionale Anticorruzione", cap. 3.1.9, Piano Triennale Prevenzione Corruzione Consorzio Chierese, art. 22.
14. di acconsentire, ai sensi e per gli effetti tutti del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei propri dati, anche personali, anche con strumenti informatici, per ogni esigenza concorsuale e per la stipula del contratto in caso di aggiudicazione;
15. di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci relative alla gara in oggetto.

Se più operatori economici partecipano alla procedura di appalto sotto forma di soggetto gruppo costituendo (intendendosi per tale i soggetti ex art.45, comma 2, lett. d), e), f), g), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), la dichiarazione deve essere sottoscritta con firma autografa da tutti i membri; in caso di soggetto gruppo già costituito nelle forme di Legge, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto gruppo.

E. Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

In caso di consorzio ex art.45, comma 1, lett. b) e c), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il consorzio qualora non provveda alla esecuzione dei lavori mediante la propria organizzazione di impresa, deve rendere specifica dichiarazione, sottoscritta con firma autografa da soggetto munito dei poteri necessari ad impegnare l'offerente, contenente la indicazione dei nominativi della/e

consorziata/e esecutrice/i. La predetta dichiarazione va resa mediante la compilazione del **modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)**.

In caso di consorzio ex art.45, comma 1, lett. b) , D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le dichiarazioni *sub* lett. **B.**, vanno rese e prodotte anche da ciascuna impresa consorziata indicata come futura esecutrice dei lavori, mediante la compilazione del proprio **modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)**¹⁴.

In caso di consorzio ex art.45, comma 1, lett. c) , D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le dichiarazioni *sub* lett. **B., C.** (attestazione di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici, in corso di validità, rilasciata da SOA regolarmente autorizzata), vanno rese e prodotte anche da ciascuna impresa consorziata indicata come futura esecutrice dei lavori, mediante la compilazione del proprio **modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)**¹⁵.

F. Cauzione provvisoria/garanzia fideiussoria

La garanzia per la partecipazione alla procedura sancita dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. potrà essere costituita:

- **in contanti (assegno circolare “non trasferibile”** intestato a Consorzio Chierese per i servizi, *oppure* - a scelta dell'offerente - **in contanti con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la tesoreria comunale** (Unicredit Banca, Via Palazzo di Città n. 8 - Chieri), **o presso le aziende di credito**

¹⁴ Si precisa che in base alla Circolare 18.7.2016 3 del MIT nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art.45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il DGUE va compilato e sottoscritto, separatamente dal consorzio e dalle consorziate esecutrici indicate. Pertanto, nel modello di formulario DGUE del consorzio deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facenti parte del consorzio di cui al citato articolo 45, comma 2, lett. b) candidati ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto in caso di aggiudicazione, e ciascuna consorziata indicata deve compilare e sottoscrivere a sua volta il proprio DGUE.

¹⁵ Si precisa che in base alla Circolare 18.7.2016 3 del MIT nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art.45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il DGUE va compilato e sottoscritto, separatamente dal consorzio e dalle consorziate esecutrici indicate. Pertanto, nel modello di formulario DGUE del consorzio deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facenti parte del consorzio di cui al citato articolo 45, comma 2, lett. c) candidati ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto in caso di aggiudicazione, e ciascuna consorziata indicata deve compilare e sottoscrivere a sua volta il proprio DGUE.

autorizzate a titolo di pegno in favore del Consorzio Chierese per i servizi **per un importo pari ad Euro 132.849,87 (4%** dell'importo a base di gara previsto dal bando, pari ad Euro **3.321.246,75)**. In tal caso dovrà, altresì, essere allegata ai sensi del comma 8 dell'art. 93 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.¹⁶ una **dichiarazione** rilasciata esclusivamente da istituto bancario ¹⁷, o da compagnia di assicurazione autorizzata a norma di Legge ¹⁸, o da intermediario finanziario iscritto nell'albo unico di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, 385¹⁹, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, **contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione, a richiesta dell'operatore economico aggiudicatario, una fideiussione o una polizza fideiussoria relativa alla cauzione definitiva** in favore del Consorzio Chierese per i servizi, con validità ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e conforme allo schema tipo di cui al **Decreto del Ministero dello sviluppo economico 19.01.2018 n. 31** ed alla relativa "scheda tecnica". L'operatore economico offerente potrà godere delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7²⁰, del

¹⁶ Il suddetto comma 8 non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

¹⁷ L'Istituto bancario (banca), deve essere una Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.Lgs. 385/1993, in regola con il dispositivo della Legge 348/1982.

¹⁸ Le Compagnie Assicuratrici devono essere comprese nell'elenco di quelle autorizzate all'esercizio del ramo assicurativo 15 "Caucione" di cui all'art. 2 co. 3 D.Lgs. 209/2005, iscritte nell'Albo Imprese tenuto dall'IVASS.

¹⁹ Riguardo agli intermediari finanziari si precisa quanto segue.

Gli intermediari finanziari devono soddisfare i requisiti previsti dall'art. 11 del Decreto Min. 17.02.2009 n. 29. (*"Soggetti che intendono esercitare l'attività di rilascio di garanzie del pubblico"*), rilevabili dal sito internet della Banca di Italia alla pagina contenente l'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 del D.Lgs. 385/1993.

A seguito della modifica introdotta dall'art. 10 del D.Lgs. 141/2010 all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993, è stata prevista la costituzione di un Albo unico degli intermediari finanziari in luogo dei due precedenti elenchi (quello generale ex art.106, quello speciale ex art.107). L'avvio di un unico Albo è stato subordinato all'emanazione di disposizioni attuative, adottate successivamente con il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 53 del 2 aprile 2015, entrato in vigore in data 23 maggio 2015. La disciplina transitoria introdotta dal D.Lgs. 141/2010, volta ad assicurare l'ordinato passaggio dal vecchio al nuovo regime normativo, prevedeva che gli intermediari finanziari già iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 o nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del TUB ante novella ex D.Lgs. 141/2010, potessero continuare ad operare fino al 12 maggio 2016, termine di completamento del passaggio alla nuova disciplina.

Dal 12 maggio 2016 la Banca d'Italia ha cessato la tenuta degli elenchi "generale" e "speciale" e gli intermediari finanziari che rispondono ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie verso le pubbliche amministrazioni devono ora essere iscritti all'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385/1993.

²⁰ Il comma 7 del citato articolo dispone:

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. [B.: in tale caso dovrà essere prodotta altresì copia (anche semplice) della/e certificazione/i e/o della/e registrazione/i idonea/e a comprovare il diritto a fruire del beneficio o dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/00 attestante il possesso di tale/i certificazione e/o della/e registrazione/i.].

In caso di “soggetti gruppo” (intendendo per tali i soggetti ex art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) *costituendi*, la **succitata dichiarazione** rilasciata esclusivamente da istituto bancario ²¹ o da compagnia di assicurazione autorizzata a norma di Legge ²², o da intermediario finanziario iscritto nell'albo unico di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a

*“L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. **In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.**” Cfr. allegato F.*

²¹ L'Istituto bancario (banca), deve essere una Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.Lgs. 385/1993, in regola con il dispositivo della Legge 348/1982.

²² Le Compagnie Assicuratrici devono essere comprese nell'elenco di quelle autorizzate all'esercizio del ramo assicurativo 15 “Cauzione” di cui all'art. 2 co. 3 D.Lgs. 299/2005, in regola con il disposto della Legge 385/1993 ed iscritte nell'Albo Imprese tenuto dall'IVASS.

revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, **dovrà contenere**²³ **l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto**, a richiesta del *"soggetto gruppo"* costituendo aggiudicatario, **una fideiussione o una polizza fideiussoria relativa alla cauzione definitiva**, in favore del Consorzio Chierese per i servizi, con validità ai sensi dell'art. 103, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e conforme allo schema tipo di cui al **Decreto del Ministero dello sviluppo economico 19.01.2018 n. 31** ed alla relativa "scheda tecnica", la quale **dovrà riportare il nominativo di tutti** i membri del *"soggetto gruppo"*.

In caso di *"soggetti gruppo"* (intendendo per tali i soggetti ex art.45, comma 2, lett. d), e), f), g), D.Lgs. 50/2016) già *costituiti*, la **succitata dichiarazione**, rilasciata esclusivamente da istituto bancario o da compagnia di assicurazione autorizzata a norma di Legge, o da intermediario finanziario iscritto nell'albo unico di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, **dovrà contenere**²⁴ **l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto**, a richiesta del *"soggetto gruppo"* costituito aggiudicatario, **una fideiussione o polizza fideiussoria relativa alla cauzione definitiva**, in favore del Consorzio Chierese per i servizi, con validità ai sensi dell'art. 103, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e conforme allo schema tipo di cui al **Decreto del Ministero dello sviluppo economico 19.01.2018 n. 31** ed alla relativa "scheda tecnica", la quale **dovrà riportare il nominativo del capogruppo** (in caso di art. 45, comma 2, lett. d), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) **o del soggetto costituito** (in caso di art. 45, comma 2, lett. e), f), g), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);

- oppure, in alternativa:

- **mediante garanzia fideiussoria, nel rispetto dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dello schema tipo 1.1. del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 19.01.2018 n. 31, nel caso venga costituita da unico garante**²⁵, **o della schema tipo 1.1.1. del medesimo**

²³ Il suddetto comma 8 non si applica ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

²⁴ Per il comma 8 dell'art. 93 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. v.si la nota a piè di pagina che precede.

²⁵ Ai sensi dell'art. 2 lett. q) del D.M. 19.01.2018 n. 31 per «Garante» si intende la Banca o Intermediario finanziario o l'Impresa di assicurazione che rilascia la garanzia fideiussoria, muniti di apposita

Decreto, nel caso venga costituita da più garanti ²⁶, per un importo complessivo ²⁷ pari ad Euro 132.849,87 (4% dell'importo previsto dal bando, pari ad Euro 3.321.246,75). In tal caso la garanzia stessa deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve avere tutte le caratteristiche di cui al citato art. 93: in particolare, deve **prevedere espressamente** *la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante* e deve essere altresì corredata ²⁸ dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103, qualora l'offerente risultasse affidatario. L'operatore economico offerente può godere delle riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.²⁹ **[N.B.: in tal caso dovrà**

autorizzazione ed iscritti nei relativi Albi o Registri o Elenchi, come previsto dalla legge, i cui estremi sono riportati nella garanzia e nella Scheda Tecnica;

²⁶ Ai sensi dell'art.1 del D.M. 19.01.2018 n. 31: *"1. Sono approvati gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 35, 93, 103 e 104, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 2. Le garanzie di cui al comma 1 possono essere rilasciate anche congiuntamente da più garanti. In tale caso, le singole garanzie possono essere prestate sia con atti separati per ciascun garante e per la relativa quota, sia all'interno di un unico atto che indichi tutti i garanti e le relative quote. La suddivisione per quote opera nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarietà nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore"*.

²⁷ Come da art. 3 dello Schema Tipo 1.1.1. del D.M. 19.01.2018 n. 31 *"(omissis) La suddivisione per quote opera esclusivamente nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarietà nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore. Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole garanzie, ovvero, indicate unitariamente nell'unico atto corrispondono, in ogni caso, all'importo complessivo garantito. L'ammontare dell'importo complessivo o somma garantita della garanzia provvisoria e della quota di responsabilità sono indicati nella Scheda Tecnica. La presente garanzia viene rilasciata congiuntamente alla garanzia rilasciata dagli altri garanti indicati nella Scheda Tecnica"*

²⁸ Per il comma 8 dell'art. 93 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. v.si le note che precedono.

²⁹ Il comma 7 del citato articolo asserisce: *"L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai*

essere prodotta copia (anche semplice) della/e certificazione/i e/o della/e registrazione/i idonea/e a comprovare il diritto a fruire del beneficio o dichiarazione resa ai sensi dell'art.47, D.P.R. 445/2000 attestante il possesso di tale/i certificazione/i e/o della/e registrazione/i.].

In caso di “*soggetti gruppo*” (intendendo per tali i soggetti ex art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) **costituendi** la garanzia fideiussoria deve riportare il nominativo di **tutti** i membri.

In caso di “*soggetti gruppo*” (intendendo per tali i soggetti ex art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) **costituiti** la garanzia fideiussoria deve riportare il nominativo del **capogruppo** (in caso di art. 45, comma 2, lett. d), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) **o del soggetto costituito** (in caso di art. 45, comma 2, lett. e), f), g), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

L'importo della garanzia può essere ridotto nei termini ed alle condizioni di cui al comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., riportati nella nota a piè di pagina n.20 e 29. Si precisa, a tal fine, che in caso di soggetto gruppo *di tipo orizzontale*, costituito o costituendo, il concorrente può godere delle riferite riduzioni della garanzia ex art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. solo nel caso in cui **tutti** i membri che lo costituiscono siano in possesso dei requisiti prescritti per **ciascuna delle riduzioni invocate**.

[N.B.: in tal caso dovrà essere prodotta da ciascun membro copia (anche semplice) della/e certificazione/i e/o della/e registrazione/i idonea/e a comprovare il diritto ad usufruire del beneficio oppure dichiarazione/i resa/e ai sensi dell'art. 47, D.P.R. 445/2000 attestante/i il possesso di tale/i certificazione/i e/o registrazione/i. Il possesso

*sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. **In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.**” V. allegato F.*

della certificazione del sistema gestione della qualità potrà anche risultare direttamente dall'attestazione SOA con pieni effetti probatori].

Al fine di poter agevolare il computo del beneficio per il concorrente singolo o gruppo delle sopradescritte riduzioni della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 co. 7 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., vedasi l'Allegato F "Tabella del calcolo della garanzia fideiussoria provvisoria ex art.93, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i." con foglio di calcolo in Excel dell'importo effettivo che deve essere garantito con riferimento alle situazioni - casistiche che possono ricorrere.

G. Comprova del pagamento del contributo all' ANAC di 140,00 Euro - CIG: 7560097567 - Numero gara 7143822.

I concorrenti che intendono partecipare alla presente procedura aperta sono tenuti al pagamento della contribuzione a favore dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione A.N.A.C. pari a **140,00 (centoquaranta/00) Euro**, come stabilito in base alla Tabella dell'art. 2 co. 1 della Deliberazione dell'Autorità Nazionale anticorruzione dell'ANAC n.1300 del 20 dicembre 2017 (*da 1.000.0000 Euro a meno di 5.000.000 Euro*). La documentazione attestante l'avvenuto versamento a favore dell'ANAC va inserita nella **"busta a - documentazione amministrativa"**, e al più verrà verificata dalla Stazione Appaltante tramite il sistema AVCPASS.

Il pagamento della contribuzione da parte dei concorrenti dovrà avvenire con le modalità indicate nelle ***istruzioni operative in vigore dal 1.1.2015*** punto 4.2 (operatori economici italiani,) punto 4.3 (operatori economici stranieri), pubblicate sul portale ***www.anticorruzione.it***. In caso di "soggetto gruppo" (intendendo per tale i soggetti ex art.45, comma 2, lett. d), e), f), g), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) *costituendo o costituito* il versamento della contribuzione va effettuato da uno qualsiasi dei membri.

H. PASSOE

Documento sottoscritto dall'offerente attestante che l'offerente medesimo può essere verificato dalla Stazione Appaltante tramite il sistema AVCPASS ai sensi della deliberazione

AVCP n.111 del 20.11.2012 e deliberazione ANAC n.157 del 17.2.2016, accedendo all'apposito *link* AVCPASS sul Portale *www.anticorruzione.it* secondo le istruzioni ivi contenute. Il PASSOE va inserito nella **“busta a -documentazione amministrativa”**.

In caso di “soggetto gruppo” (intendendo per tale i soggetti ex art.45, comma 2, lett. d), e), f), g), D.Lgs.50/2016 e s.m.i.) il PASSOE va sottoscritto da tutti i membri. Si rinvia anche alla sezione *www.anticorruzione.it/portal/public/classic/.../FAQ/.../FAQAvcpass*.³⁰

Ciascun subappaltatore indicato della terna deve a sua volta sottoscrivere e produrre il PASSOE con le modalità indicate nella presente nota a piè di pagina³¹.

Qualora l'offerente non inserisca il documento PASSOE nella **“busta a -documentazione amministrativa”** non sarà escluso. Tuttavia l'offerente sarà tenuto, entro il perentorio termine di 10 gg calendariali dal ricevimento della richiesta effettuata dalla Stazione Appaltante via PEC (o strumento analogo negli altri Stati), a registrarsi al servizio AVCPASS e a trasmettere via PEC (o strumento analogo negli altri Stati) il documento PASSOE alla Stazione Appaltante, **pena l'esclusione**.

I. Documentazione amministrativa in caso di Impresa cooptata e di “soggetto gruppo”

I.1. In caso di eventuale cooptazione di impresa (c.d. “impresa minore” o “impresa

³⁰ “FAQ N.8 Il PASSOE generato, deve essere stampato e firmato congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie prima di inviarlo alla Stazione Appaltante? Sì, il PASSOE generato, deve essere stampato e firmato congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie prima di inviarlo alla Stazione Appaltante.”

“FAQ N.9 In qualità di mandante/associata/consorziate è necessario stampare il PASSOE e inviarlo alla Stazione Appaltante? No, il PASSOE è inviato alla Stazione Appaltante dalla mandataria/capofila e contiene i dati di tutto il raggruppamento.”

³¹ In tema di subappalto si riporta la FAQ 16 dell'ANAC:

“FAQ 16 Come deve essere classificato in sede di creazione del PassOE il ruolo del subappaltatore indicato dal partecipante?

Ai soli fini della creazione del PassOE, il subappaltatore indicato dal partecipante deve generare la propria componente AVCPass classificandosi come “Mandante in RTP”. Il partecipante genererà il il PassOE con il ruolo di “Mandataria in RTP”.

Pertanto in caso di offerente “singolo” o “gruppo” + subappaltatori indicati della terna, dovrà essere prodotto un unico PassOE, firmato congiuntamente dall'offerente “singolo” o “gruppo” e dai subappaltatori indicati.

cooptata”)³² ex art.92, comma 5, D.P.R. 207/2010 e s.m.i. da parte dell’offerente singolo o “gruppo” (intendendo per tale il soggetto ex art.45, comma 2, lett. d), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) in possesso di tutti i requisiti di qualificazione richiesti dalla *lex specialis* di gara, va **prodotta specifica dichiarazione** sottoscritta con firma autografa ex D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante o institore o procuratore dell’offerente singolo o “gruppo” e dell’impresa cooptata, **attestante tale fattispecie**, con allegata fotocopia semplice di un documento d’identità dei sottoscrittori³³, e **attestante anche la percentuale massima dei lavori** da affidarsi alla impresa cooptata (max 20%). **Tale dichiarazione** va inserita nella “**busta a – documentazione amministrativa**”.

In ragione del ruolo secondario che la impresa cooptata assume ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, la garanzia fideiussoria non deve riportare il nominativo dell’eventuale impresa cooptata né quest’ultima può acquisire o dichiarare alcuna quota di partecipazione all’appalto. Si precisa tuttavia che la dichiarazione amministrativa attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. richiesta dalla *lex specialis* di gara va resa anche dall’eventuale impresa cooptata in qualità di mandante (cfr. F.A.Q. 15 in tema di AVCPASS pubblicate sul sito internet di ANAC), avvalendosi del modello di formulario DGUE (*Documento di Gara Unico Europeo* approvato con regolamento 2016/7 dalla Commissione europea in data 7.1.16 e Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 3 del 18.7.2016). L’offerta tecnica ed economica non vanno necessariamente firmate anche dall’eventuale impresa cooptata, in ragione del ruolo secondario assunto.

I.2. Per i “soggetti gruppo” (intendendo per tale i soggetti ex art.45, comma 2, lett. d), e), f), g), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) *costituendi*: **dichiarazione** debitamente sottoscritta con firma autografa dal titolare o legale rappresentante di **ciascun** membro, con allegata fotocopia semplice di un documento d’identità del sottoscrittore, attestante:

1. che trattasi di raggruppamento di *tipo orizzontale* (vedasi art. 216, comma 14, D.Lgs. 50/2016

³² Si riporta la FAQ 15 dell’ANAC:

“In caso di ricorso all’istituto della cooptazione (art. 92, comma 5, D.P.R. 207 del 2010) l’impresa cooptata deve comparire nel PassOE per la verifica dei requisiti di sua spettanza? Ai soli fini della creazione del PassOE, l’impresa cooptata deve generare la propria componente AVCPass classificandosi come “Mandante in RTT”. Il partecipante genererà il PassOE con il ruolo di “Mandataria in RTT”.

³³ In caso di “gruppo” costituendo tale dichiarazione va resa e sottoscritta da tutti i membri; in caso di “gruppo” costituito tale dichiarazione va resa e sottoscritta dal legale rappresentante del gruppo.

e s.m.i. e art.92, comma 2 D.P.R. 207/2010 e s.m.i.³⁴) con indicazione dei ruoli ricoperti dalle varie imprese in rapporto alla categoria OG12 e all'importo dei lavori indicati nel bando e nel disciplinare di gara + -nel caso di cui alla lett. d)- ruolo ricoperto da eventuali imprese cooptate;

2. la *quota di partecipazione* al raggruppamento e la *quota di partecipazione* all'esecuzione dei lavori di ciascuna impresa componente il "soggetto gruppo", escluse -nel caso di cui alla lett. d)- eventuali imprese cooptate.

Si precisa che l'impresa capogruppo (nel caso di soggetti ex art.45, comma 2, lett. d), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) o l'impresa leader (nel caso di soggetti ex art.45, comma 2, lett. e), f), g), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara (vedasi art.83, comma 8, terzo periodo, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

Tale dichiarazione va inserita nella "**busta a – documentazione amministrativa**".

Per i soggetti ex art.45, comma 2, lett. d), e), f), g), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. *già costituiti*: la predetta dichiarazione *sub* punto I.2. *sub* punti 1. e 2., nelle forme e modalità sopra indicate, va resa dal legale rappresentante del "gruppo". Tale dichiarazione va inserita nella "**busta a – documentazione amministrativa**".

I.3. Per i soggetti ex art.45, comma 2, lett. d), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. *non ancora costituiti*, **dichiarazione** sottoscritta con firma autografa da tutti i membri attestante "*l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti*". **Tale dichiarazione** va inserita nella "**busta a – documentazione amministrativa**".

Per i soggetti ex art.45, comma 2, lett. e), f), g), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. *non ancora costituiti*,

³⁴ Art.92, comma 2 D.P.R. 207/2010 e s.m.i. asserisce:

"Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e), del codice ed i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, [rectius: ex art.45, comma 2, lett. d), e), f), g), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.] di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate."

dichiarazione sottoscritta con firma autografa da tutti i membri attestante *“l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori costituiranno nelle forme di legge il consorzio occasionale o “l'aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete” o il GEIE, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e degli operatori”*. **Tale dichiarazione** va inserita nella **“busta a – documentazione amministrativa”**.

Per i soggetti ex art.45, comma 2, lett. d), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. *già costituiti*, **atto costitutivo** del raggruppamento con **procura speciale** conferita al legale rappresentante della capogruppo redatti nelle forme di Legge (vedasi art.48, commi 12 e 13, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). **Tale atto costitutivo** anche in copia semplice va inserito nella **“busta a – documentazione amministrativa”**.

Per i soggetti ex art.45, comma 2, lett. e), f), g), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. *già costituiti*, **atto costitutivo** del soggetto gruppo redatto nelle forme di Legge. **Tale atto costitutivo** anche in copia semplice va inserito nella **“busta a – documentazione amministrativa”**.

I.4. Per i soggetti ex art.45, comma 2, lett. d), e), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. *non ancora costituiti*, **dichiarazione** sottoscritta con firma autografa da tutti i membri *“di osservanza dell'art.48, comma 9, secondo periodo, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. attestante che: “E' vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta”*. **Tale dichiarazione** va inserita nella **“busta a – documentazione amministrativa”**.

Per i soggetti ex art.45, comma 2, lett. d), e), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. *già costituiti*: la suddetta **dichiarazione** va resa dal legale rappresentante del “gruppo”. **Tale dichiarazione** va inserita nella **“busta a – documentazione amministrativa”**.

I.5. In caso di “soggetto gruppo” ex art.45, comma 2, lett. d), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. *costituendo*:

- la capogruppo deve produrre la istanza e le dichiarazioni di cui al par. 15. *sub* lett. **A., B., C., D.**

- ciascuna mandante deve produrre la istanza e le dichiarazioni di cui al par. 15. *sub* lett. **A., B., C., D.**

- le dichiarazioni di cui al par. 15. *sub* lett. **E.** devono essere prodotte dai consorzi ivi indicati nel caso in cui non provvedano alla esecuzione dei lavori mediante la propria organizzazione

di impresa, siano essi capogruppo o siano essi mandanti e dalle imprese consorziate indicate come future esecutrici.

- la cauzione provvisoria/garanzia fideiussoria di cui al par. 15. *sub* lett. **F.** deve essere prodotta secondo i criteri e le modalità ivi indicate, con l'indicazione dei nominativi di tutti i membri del "soggetto gruppo".

- la contribuzione all'ANAC di cui al par. 15. *sub* lett. **G.** deve essere prodotta secondo i criteri e le modalità ivi indicate.

- il documento PASSOE di cui al par. 15. *sub* lett. **H.** deve essere prodotto secondo i criteri e le modalità ivi indicate.

Le suddette dichiarazioni e documentazioni vanno inserite nella **"busta a – documentazione amministrativa"**.

I.6. In caso di "soggetto gruppo" ex art.45, comma 2, lett. d), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. *già costituito*:

- la capogruppo deve produrre le dichiarazioni di cui al par. 15. *sub* lett. **A., B., C., D.**

- ciascuna mandante deve produrre le dichiarazioni di cui al par. 15. *sub* lett. **A., B., C.**

- le dichiarazioni di cui al par. 15. *sub* lett. **E.** devono essere prodotte dai consorzi ivi indicati nel caso in cui non provvedano alla esecuzione dei lavori mediante la propria organizzazione di impresa, siano essi capogruppo o siano essi mandanti e dalle imprese consorziate indicate come future esecutrici.

- la cauzione provvisoria/garanzia fideiussoria di cui al par. 15. *sub* lett. **F.** deve essere prodotta secondo i criteri e le modalità ivi indicate.

- la contribuzione all'ANAC di cui al par. 15. *sub* lett. **G.** deve essere prodotta secondo i criteri e le modalità ivi indicate.

- il documento PASSOE di cui al par. 15. *sub* lett. **H.** deve essere prodotto secondo i criteri e le modalità ivi indicate.

Le suddette dichiarazioni e documentazioni vanno inserite nella **"busta a – documentazione amministrativa"**.

I.7. I consorzi, le “aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete” e i GEIE ex art.45, comma 2, lett. e), f), g), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (impresa leader + altre imprese mandanti consorziate/ aderenti al contratto di rete/aderenti al contratto di GEIE) *costituendi* sono ammessi a partecipare alla gara alle stesse condizioni dei raggruppamenti temporanei di imprese ex art.45, comma 2, lett. d), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (ai sensi del combinato disposto degli artt. 45 e 48, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

I.8. In caso di consorzi, “aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete” e GEIE ex art.45, comma 2, lett. e), f), g), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (impresa leader + altre imprese mandanti consorziate/ aderenti al contratto di rete/aderenti al contratto di GEIE) *già costituiti nelle forme di legge*:

- il soggetto gruppo costituito deve produrre la istanza e le dichiarazioni di cui al par. 15. *sub* lett. **A.**, **B.**.

- la impresa leader deve produrre le dichiarazioni di cui al par. 15. *sub* lett. **B.**, **C.**.

- ciascuna mandante deve produrre le dichiarazioni di cui al par. 15. *sub* lett. **B.**, **C.**.

- la dichiarazione di cui al par. 15. *sub* lett. **D.** deve essere prodotta dal soggetto gruppo costituito.

- le dichiarazioni di cui al par. 15. *sub* lett. **E.** devono essere prodotte dai consorzi ivi indicati nel caso in cui non provvedano alla esecuzione dei lavori mediante la propria organizzazione di impresa, siano essi impresa leader o siano essi mandanti e dalle imprese consorziate indicate come future esecutrici.

- la cauzione provvisoria/garanzia fideiussoria di cui al par. 15. *sub* lett. **F.** deve essere prodotta secondo i criteri e le modalità ivi indicate.

- la contribuzione all'ANAC di cui al par. 15. *sub* lett. **G.** deve essere prodotta secondo i criteri e le modalità ivi indicate.

- il documento PASSOE di cui al par. 15. *sub* lett. **H.** deve essere prodotto secondo i criteri e le modalità ivi indicate.

Le suddette dichiarazioni e documentazioni vanno inserite nella “**busta a – documentazione amministrativa**”.

I.9. In caso di “soggetto gruppo” *costituendo* o *costituito*: per quanto concerne la ricognizione dei luoghi vale quanto indicato al successivo par. 19. RICOGNIZIONE DEI LUOGHI.

17. AVVALIMENTO

AmMESSO l'avvalimento nel rispetto dell'art.89, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

In base alla Circolare del MIT 18 luglio 2016, n.3 in caso di avvalimento l'offerente indica (**Parte II**, Sezione C del **DGUE**) la denominazione dell'impresa ausiliaria di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento.

Non deve considerarsi inclusa nel **DGUE** la **dichiarazione sottoscritta con firma autografa dall'impresa ausiliaria** con cui quest'ultima si obbliga verso l'offerente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. **Detta dichiarazione deve essere allegata** alla documentazione presentata dal concorrente e inserita nella “**busta a – documentazione amministrativa**”.

L'offerente che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti **allega**, oltre all'indicazione dell'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, **una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria** attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché il possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento resa mediante la compilazione e sottoscrizione da parte della impresa ausiliaria di un **DGUE distinto** con le informazioni richieste dalla Sezione A e B della **Parte II**, dalla **Parte III**, dalla **Parte IV** (esclusa la Sezione B e C) e dalla **Parte VI**.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nei confronti dei sottoscrittori e le sanzioni pecuniarie di cui all'art.213, comma 13, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante esclude l'offerente ed escute la garanzia provvisoria.

L'offerente allega, altresì, inserendolo nella “**busta a – documentazione amministrativa**”, **l'originale o la copia autentica del contratto di avvalimento** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. **A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a**

disposizione dall'impresa ausiliaria (cfr. art.89, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e art.88, D.P.R. 207/2010 e s.m.i.).³⁵

18. OFFERTA TECNICA:

A. Il concorrente deve inserire nella **“busta b – Offerta tecnica”** la documentazione costituente l'offerta tecnica suddivisa in base agli elementi e sub elementi di valutazione come indicato nell'Allegato B **“elementi qualitativi e quantitativi di valutazione”** + Allegato G: **“Tabella distanza approvvigionamento materiali”** - *File editabile* a cui si rinvia e segnatamente:

- A) MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI E GESTIONE DEL CANTIERE – FASI ESECUTIVE relazione illustrativa cartacea + elaborati grafici cartacei.
- B) DISTANZA APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI tabella cartacea da stampa file editabile + relazione illustrativa cartacea.
- C) PROPOSTE MIGLIORATIVE PROGETTUALI relazione illustrativa cartacea + elaborati grafici cartacei.

Documentazione costituente l'offerta tecnica.
A) MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI E GESTIONE DEL CANTIERE- FASI ESECUTIVE.
Ciascun concorrente dovrà produrre: Relazione Illustrativa cartacea da intitolarsi: <i>“Modalità di esecuzione dei lavori e gestione del cantiere – fasi esecutive”</i> da contenere al massimo in n° 20 (venti) pagine formato A4 numerate e scritte su una sola facciata in Times New Roman pt.12 - interlinea singola - massimo 50 righe per facciata suddivisa in rapporto ai sub-elementi di valutazione A1), A2), A3) e A4). Elaborati Grafici cartacei: dovranno essere allegati un numero

³⁵ Nel caso di avvalimento c.d. tecnico od operativo (che ha ad oggetto requisiti diversi rispetto a quelli di capacità economico-finanziaria) sussiste sempre l'esigenza di una messa a disposizione **in modo specifico di risorse determinate**: onde è imposto alle parti di indicare [nel contratto, ndr] con precisione i mezzi aziendali messi a disposizione dell'ausiliata per eseguire l'appalto (Consiglio di Stato, sez. V, 28.02.2018 n. 1216).

complessivo massimo di 9 (nove) elaborati grafici in scala a scelta dall'offerente in formato A3 che descrivano le soluzioni proposte per i sub-elementi di valutazione **A1) e A2)**.

B) DISTANZA APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI

Ciascun concorrente dovrà compilare e produrre la **tabella** in forma cartacea predisposta dalla Stazione Appaltante **Allegato G "Distanza approvvigionamento materiali"** – *file editabile* e la **Relazione Illustrativa cartacea** da intitolarsi: **"Distanza approvvigionamento materiali"** da contenersi al massimo in n° 10 (dieci) pagine formato A4 numerate e scritte su una sola facciata in Times New Roman pt.12 - interlinea singola - massimo 50 righe per facciata.

Si dovranno indicare rispetto alla fornitura dello strato drenante del biogas in aggregati lapidei riciclati, allo strato argilloso e allo strato di terreno agrario vegetale, per un peso complessivo di 163.431,45 tonnellate (come da suddetta tabella **Allegato G**), quali e quanto in peso dei suddetti materiali estratti, raccolti o recuperati, nonché lavorati (processo di fabbricazione), proverranno da una distanza massima di 150 km dal cantiere di utilizzo e per almeno il 60% in peso sul totale di tali materiali utilizzati (qualora alcune fasi del trasporto avvengano via ferrovia o mare si dovrà utilizzare un fattore moltiplicativo di 0.25 per il calcolo di tali distanze) e – in coerenza con quanto compilato dall'offerente nella tabella **Allegato G** - illustrare le modalità organizzative, operative e logistiche con le quali l'offerente si impegna a garantire in termini puntuali, nel corso della esecuzione del contratto di appalto, il rispetto della distanza di approvvigionamento dei suddetti materiali.

C) PROPOSTE MIGLIORATIVE PROGETTUALI

Ciascun concorrente dovrà produrre: **Relazione illustrativa cartacea** da intitolarsi **"Proposte migliorative progettuali"** da contenere al massimo in n° 10 (dieci) pagine formato A4 numerate e scritte su una sola facciata in Times New Roman pt.12 – interlinea singola - massimo 50 righe per facciata.

Si dovrà indicare ogni caratteristica migliorativa eventualmente proposta e motivata di cui *infra*, indicando il beneficio tecnico ottenibile, sia in valore assoluto sia in riferimento alla specifica situazione progettuale analizzata. Tutte le proposte migliorative **non** dovranno comportare alcuna modificazione tecnica sostanziale rispetto al progetto esecutivo a base di gara e alle prescrizioni autorizzative della Città Metropolitana di Torino, ossia la stratigrafia ed il tipo e caratteristiche dei materiali da impiegare. **Potranno pertanto essere valutate esclusivamente quelle proposte che migliorino:**

l'efficienza, lo spessore e la grammatura di materiali infrastrati di separazione quali il geotessile tessuto-non tessuto e/o

geocomposito sintetico;

e/o

- la qualità dei manufatti quali ad esempio la fornitura di nuove tubazioni del biogas da riallacciare a fine lavori di copertura in sostituzione di quelle preesistenti

e/o

- l'inserimento ambientale delle opere dal punto di vista della mitigazione dell'impatto visivo e qualità estetica di manufatti quali la finitura superficiale di rivestimento e/o tinteggiatura/pittura da esterni per muretti di contenimento ex-novo, canalette raccolta acque meteoriche, serbatoio impianto sub-irrigazione percolato preesistente, tubazioni e teste pozzo biogas e sub-irrigazione percolato da effettuare entro la fine lavori.

e/o

- la fruibilità della ex discarica a livello divulgativo, didattico e di informazione da parte dei futuri visitatori, apportando un pubblico servizio culturale illustrante le fasi lavorative stratigrafiche dell'opera di copertura ed il relativo recupero ambientale finale (piantumazioni realizzate), attraverso la realizzazione e posa lungo un ideale percorso di apposita cartellonistica informativa da effettuare entro la fine lavori.

Elaborati Grafici cartacei: dovranno essere allegati un numero massimo di 8 (otto) elaborati grafici in scala a scelta dall'offerente in formato A3 che descrivano le soluzioni migliorative proposte.

Si rammenta che i concorrenti devono altresì inserire nella **“busta b – Offerta tecnica”**:

l'elenco riepilogativo dei documenti che compongono l'offerta tecnica e precisamente:

- A) MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI E GESTIONE DEL CANTIERE – FASI ESECUTIVE relazione illustrativa cartacea + elaborati grafici cartacei.
- B) DISTANZA APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI tabella cartacea da stampa file editabile + relazione illustrativa cartacea.
- C) PROPOSTE MIGLIORATIVE PROGETTUALI relazione illustrativa cartacea + elaborati grafici cartacei.

Detto **elenco riepilogativo** deve essere sottoscritto con firma autografa in calce³⁶ all'elenco stesso dal concorrente monosoggettivo o, in caso di concorrente plurisoggettivo costituendo, da tutti i membri o, in caso di concorrente plurisoggettivo già costituito nelle forme di Legge, dal capogruppo o legale rappresentante del concorrente plurisoggettivo e ciò **a pena espressa di esclusione**.

- nel caso in cui l'elenco sia sottoscritto in calce da un institore o procuratore, va inserita nella "busta b – Offerta tecnica" la relativa procura (anche in copia semplice).

B.: l'offerta tecnica **dovrà contenere**, in apposita pagina aggiuntiva, **l'eventuale indicazione espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali o industriali ed i correlati riferimenti normativi**, e che pertanto necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso ex artt. 53 D.Lgs. 50/2016 e 22 e ss. e Legge 241/1990 da parte di terzi, atteso che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta tecnica costituiscono segreti tecnici e commerciali o industriali.

In tal caso nella predetta dichiarazione **il concorrente dovrà precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale, nonché** comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base **all'art. 98 del D.Lgs. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale)**.

L'eventuale indicazione espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali o industriali e i correlati riferimenti normativi, andrà sottoscritta in calce con firma autografa dal concorrente; in caso di concorrente plurisoggettivo costituendo andrà sottoscritta da tutti i membri; in caso di concorrente plurisoggettivo già costituito andrà sottoscritta dal legale rappresentante del "gruppo".

Si precisa che ogni decisione in merito alla valutazione della effettiva sussistenza della

³⁶ La sottoscrizione dell'offerta si configura come lo strumento mediante il quale l'autore fa propria la dichiarazione contenuta nel documento di offerta, serve a renderne nota la paternità ed a vincolare l'autore alla manifestazione di volontà in esso contenuta. Essa assolve la funzione di assicurare provenienza, serietà, affidabilità e insostituibilità dell'offerta e costituisce elemento essenziale per la sua ammissibilità, sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale, potendosi solo ad essa riconnettere gli effetti dell'offerta come dichiarazione di volontà volta alla costituzione di un rapporto giuridico.

riservatezza/segretezza sarà di competenza della Stazione Appaltante e che, in caso di mancata indicazione o di indicazione generica e/o non motivata delle succitate ragioni di riservatezza, sarà consentito l'accesso all'offerta da parte di terzi, anche mediante estrazione di copie.

La “busta b – Offerta tecnica” non dovrà contenere, e ciò a pena espressa di esclusione dell'offerente, riferimenti dai quali si possa evincere in anticipo gli elementi quantitativi dell'offerta economica e/o dei C.A.M. sulle piante e/o della riduzione tempo utile di esecuzione dei lavori offerti e contenuti nella “busta c - Offerta economica, C.A.M. e tempo utile di esecuzione del contratto” oggetto della presente procedura.

19. OFFERTA ECONOMICA:

Il concorrente deve inserire nella busta con la dicitura “busta c - Offerta economica, C.A.M. e tempo utile di esecuzione del contratto” due buste separate recanti rispettivamente la seguente dicitura:

“c1 – C.A.M. e tempo utile di esecuzione del contratto”, contenente rispettivamente la quantità offerta di piante conformi ai C.A.M. e la riduzione temporale offerta.

“c2 – ribasso percentuale offerto”, contenente l'offerta economica e la indicazione dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendali³⁷.

Nella busta “c1 – C.A.M. e tempo utile di esecuzione del contratto” l'offerente deve inserire:

- la tabella cartacea Allegato H – “Tabella Criteri Ambientali Minimi art. 34 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.” - *File editabile*, nella quale dovrà indicare il numero di piante (specie arbustive e specie arboree), per ogni specie prescritta di cui all'elenco da Capo II – Parte 1 – Lett. I dell'Elaborato progettuale esecutivo “Capitolato Speciale di Appalto” comprendente un totale di max n. 823 piante, e **che si prevedono di fornire e piantare a dimora nel sito in oggetto** provenienti da produzione biologica descritto come criterio premiante al sottopunto **5.3.1** All. 1 dei criteri ambientali minimi di cui al Decreto Ambiente 13 dicembre 2013 pubblicato in GURI n. 13 del 17 gennaio 2014, serie generale, ossia piante prodotte in

³⁷ L'articolo 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., infatti, dispone:

“10. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni

conformità al regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, con substrato di coltivazione privo di torba.

- il **modello Allegato I – “Offerta tempo” contenente la indicazione** in cifre e in lettere **della riduzione temporale offerta** espressa in giorni naturali e consecutivi:

esempio: riduzione offerta 10 (dieci) gg.; pertanto:

300 gg (a base di gara) - 10 gg = 290 gg tempo utile di esecuzione del contratto.

I gg si intendono naturali e consecutivi.

Qualora nell'offerta vi sia discordanza tra quanto espresso in cifre e in lettere, salvo manifesto errore, sarà ritenuta valida l'indicazione in lettere.

In caso di concorrente singolo, l'offerta deve essere sottoscritta in calce con firma autografa. In caso di concorrente plurisoggettivo *costituendo*, l'offerta deve essere sottoscritta in calce da tutti i membri con firma autografa. In caso di concorrente plurisoggettivo *già costituito* nelle forme di Legge, l'offerta deve essere sottoscritta in calce dal solo legale rappresentante del “soggetto gruppo” con firma autografa. Si precisa che in caso di offerta sottoscritta in calce con firma autografa da procuratore o institore, deve essere allegata la relativa procura generale o speciale o institoria (anche in copia semplice).

La mancata sottoscrizione dell'offerta Criteri Ambientali Minimi art. 34 del D.Lgs. 50/2016 e sm.i - numero di piante per ogni specie prescritta di cui all'elenco da Capo II – Parte 1 – Lett. I dell'Elaborato progettuale esecutivo “Capitolato Speciale di Appalto” comprendente un totale di max n. 823 piante - che si prevedono di utilizzare nel sito in oggetto provenienti da produzione biologica (inserita nella busta “**c1 – C.A.M. e tempo utile di esecuzione del contratto**”) comporterà l'**esclusione** dell'offerta.

La mancata sottoscrizione dell'offerta migliorativa del tempo di esecuzione del contratto (inserita nella busta “**c1 – C.A.M. e tempo utile di esecuzione del contratto**”) comporterà l'**esclusione** dell'offerta.

La mancata indicazione del numero di piante per ogni specie prescritta di cui all'elenco da Capo II – Parte 1 – Lett. I dell'Elaborato progettuale esecutivo “Capitolato Speciale di Appalto”, equivale ad indicare un numero di piante provenienti da produzione biologica pari a 0 (zero).

La mancata indicazione della riduzione temporale equivale ad indicare un tempo utile di esecuzione del contratto pari a 300 (trecento) gg naturali e consecutivi.

appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto

La busta “c1 – C.A.M. e tempo utile di esecuzione del contratto” deve altresì contenere, **e ciò a pena espressa di esclusione**, un apposito **dettagliato cronoprogramma dello svolgimento dei lavori da intendersi quale componente essenziale dell’offerta**, redatto dall’offerente **in forma grafica e stampato su supporto cartaceo**, avvalendosi e sulla base dell’Allegato L – “Cronoprogramma dei lavori a base di gara” – *File editabile*, e **in rigorosa coerenza con la riduzione dei tempi offerta pena l’esclusione**.

Il cronoprogramma deve essere **stampato su supporto cartaceo** dall’offerente, su n. 3 fogli formato A3 direttamente corrispondenti a n. 3 fogli di lavoro in Excel (foglio 1 di 3, foglio 2 di 3 e foglio 3 di 3) del File editabile Allegato L al presente disciplinare di gara, da modificarsi graficamente in funzione della medesima riduzione temporale numerica offerta di cui all’Allegato I – “Offerta tempo”. **Tale cronoprogramma non potrà indicare per l’esecuzione dei lavori una durata complessiva superiore al suddetto tempo massimo previsto di 300 gg naturali e consecutivi** e ciò a **pena espressa di esclusione**.

Nella busta “c2 – ribasso percentuale offerto” l’offerente deve inserire il modello Allegato M – “Offerta economica” con apposta marca da bollo di € 16,00- **contenente le indicazioni sub lett. a) - b) – c)**:

a) il ribasso unico percentuale, espresso in cifre e in lettere, applicato all’importo dei lavori a corpo a base di gara soggetto a ribasso: **€ 3.279.685,60** (€ 3.321.246,75 - € 41.561,15 per oneri di sicurezza ex art.100, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. non soggetti a ribasso).

b) la indicazione in euro, espressa in cifre e in lettere - **quale componente economica** [compresa nell’importo dei lavori a corpo al netto del ribasso offerto *sub lett. a)*] - **dei presunti costi stimati della sicurezza c.d. “propri” o “aziendali”** (diversi da quelli già computati ex art.100 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. dalla Stazione Appaltante in misura pari a complessivi € 41.561,15) che l’offerente dovrà sostenere per garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le prestazioni contrattuali oggetto di appalto (art.95, comma 10, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

c) la indicazione in euro, espressa in cifre ed in lettere - **quale componente economica** [compresa nell’importo dei lavori a corpo al netto del ribasso offerto *sub lett. a)*] - **dei presunti costi stimati per la manodopera** che l’offerente dovrà sostenere per garantire tutte le prestazioni contrattuali oggetto di appalto (art.95, comma 10, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d).”

Qualora nell'offerta *sub* lett. **a)** e/o **b)** e/o **c)** vi sia discordanza tra quanto espresso in cifre e in lettere, salvo manifesto errore, sarà ritenuta valida l'indicazione in lettere.

In caso di concorrente singolo, l'offerta *sub* lett. **a) - b) - c)** deve essere sottoscritta in calce con firma autografa. In caso di concorrente plurisoggettivo *costituendo*, l'offerta *sub* lett. **a) - b) - c)** deve essere sottoscritta in calce da tutti i membri con firma autografa. In caso di concorrente plurisoggettivo *già costituito* nelle forme di Legge, l'offerta *sub* lett. **a) - b) - c)** deve essere sottoscritta in calce dal solo legale rappresentante del "soggetto gruppo" con firma autografa. Si precisa che in caso di offerta economica sottoscritta in calce con firma autografa da procuratore o institore, deve essere allegata la relativa procura generale o speciale o institoria (anche in copia semplice).

La mancata indicazione del ribasso unico percentuale *sub* lett. a) e/o dei presunti costi stimati della sicurezza c.d. "propri" o "aziendali" *sub* lett. b) e/o dei presunti costi stimati per la manodopera *sub* lett. c) e/o la mancata sottoscrizione dell'offerta economica (inserita nella busta "c2 – ribasso percentuale offerto") comporterà l'esclusione dell'offerta.

20. ALTRE INFORMAZIONI

0. La Stazione Appaltante applica l'art.77 bis, D.P.R. 445/2000.
1. Motivazione della mancata suddivisione in lotti (art.51, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).
L'opera di copertura finale definitiva della discarica di Cambiamo è una struttura complessiva unitaria non frazionabile in lotti funzionali distinti, in quanto costituita da stratificazioni di diversi materiali che devono essere posati e distribuiti in modo omogeneo su tutta la superficie interessata della discarica – e non su porzioni distinte di essa - in fasi sequenziali, ed in sola volta, fino alla completa stesura di ciascun strato, senza quindi soluzioni di continuità sia in termini fisici che temporali, come da progetto esecutivo a base di gara.
2. Motivazione dell'incrementarlo della garanzia provvisoria sino al 4% (art. 93, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

L'adozione di tale percentuale massima consentita dalla Legge da applicarsi all'importo a base d'asta al fine dell'importo della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta ha come motivo di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, in funzione di un'opera fondamentale per

il Consorzio sia per l'aspetto ambientale che per l'ingente impatto economico. Ciò a maggior tutela possibile del Consorzio nei confronti delle offerte che verranno presentate, ponendo così i concorrenti al più alto livello di consapevolezza degli impegni e obblighi che essi assumono con la presentazione delle offerte medesime.

3. La Stazione Appaltante alla conclusione delle operazioni di gara, procederà all'aggiudicazione definitiva ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Indi ai sensi dell'art. 85, comma 5, secondo periodo, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. procederà a verificare in capo all'aggiudicatario definitivo l'effettivo possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in sede di gara tramite il sistema AVCPASS.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura di gara in oggetto devono registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all'apposito link AVCPASS sul Portale www.anticorruzione.it nel rispetto delle istruzioni ivi contenute e produrre nella busta "a" il documento PASSOE debitamente sottoscritto dall'offerente.

Qualora l'offerente non inserisca il documento PASSOE nella **"busta a -documentazione amministrativa"** non sarà escluso. Tuttavia l'offerente sarà tenuto, entro il perentorio termine di 10 gg calendariali dal ricevimento della richiesta effettuata dalla Stazione Appaltante via PEC (o strumento analogo negli altri Stati), a registrarsi al servizio AVCPASS e a trasmettere via PEC (o strumento analogo negli altri Stati) il documento PASSOE alla Stazione Appaltante, **pena l'esclusione**.

Nel caso dei requisiti di ordine generale qualora non sia prodotta la documentazione probatoria o non siano confermate in capo all'aggiudicatario definitivo le dichiarazioni prodotte in sede di gara, si procederà all'esclusione dalla gara, alla escussione della cauzione provvisoria, alle comunicazioni alle competenti autorità giudiziarie e di vigilanza, e si procederà all'aggiudicazione al primo concorrente che segue in graduatoria sempreché in possesso dei precitati requisiti e abbia prodotto una offerta congrua, idonea e conveniente.

4. Imprese stabilite in altri Paesi³⁸: verifica requisiti di ordine speciale [imprese U.E. ed extra U.E.

³⁸ Si riportano le FAQ 17 e 18 dell'ANAC:

"17. L'operatore economico estero è tenuto a registrarsi ai servizi *on line* dell'Autorità per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici? SI. La registrazione ai servizi *on line* dell'Autorità è necessaria per la creazione del PassOE da consegnare alla stazione appaltante e per il versamento del contributo *on line* con carta di credito. Per la registrazione è necessario accedere all'indirizzo http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/_RegistrazioneProfilazioneU"

non attestate SOA] e verifica requisiti di ordine generale: alla conclusione delle operazioni di gara qualora il soggetto aggiudicatario sia una impresa di un Paese U.E. o extra U.E. non in possesso della attestazione SOA, sarà chiamato a comprovare a mezzo del sistema AVCPASS³⁹ l'effettivo possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati ai sensi della *lex specialis* di gara, e dovrà essere prodotta, in base alla normativa del Paese di stabilimento, nel rispetto del “principio di reciprocità” e della “libertà delle forme”, idonea documentazione probatoria di possesso dei *requisiti equivalenti ai requisiti prescritti per la qualificazione e partecipazione delle imprese italiane alle gare di appalto* ai sensi dell'art. 62 D.P.R. 207/2010 e s.m.i., in rapporto alla categoria e classifica relative alle lavorazioni e agli importi indicati nel *bando di gara* e nel “*Disciplinare di gara*” che si intendono assumere (art.92, D.P.R. 207/2010 e s.m.i.) e idonea documentazione probatoria di possesso dei requisiti di ordine generale.

Per le imprese stabilite in Paesi extra-UE, fatti salvi eventuali specifici accordi tra Italia/Paese extra-U.E. o U.E./Paese extra-U.E., i documenti probatori da prodursi devono essere legalizzati dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese extra-U.E. di stabilimento, oppure recare l'apposta “postilla” ai sensi della Convenzione dell'Aia del 1961.

Nel caso di certificati e/o documenti non previsti dalla legislazione del Paese di stabilimento U.E. deve prodursi dichiarazione giurata o, in subordine, solenne nelle forme di Legge del Paese di stabilimento.

Nel caso di certificati e/o documenti non previsti dalla legislazione del Paese di stabilimento extra U.E. deve prodursi dichiarazione giurata o, in subordine, solenne nelle forme di Legge

“18. Quale documentazione deve trasmettere all'Autorità l'operatore economico estero per ottenere il rilascio dell'abilitazione del profilo di Amministratore OE? L'operatore economico estero deve trasmettere all'indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it i necessari documenti probatori conformi alle normative vigenti nei rispettivi Paesi che attestano l'esistenza dell'impresa nel Paese di provenienza e il ruolo della persona fisica all'interno dell'operatore economico, corredati da traduzione certificata in lingua italiana e, ove possibile, firmati digitalmente. Per gli operatori economici dell'Unione Europea, se nessun documento o certificato è rilasciato dallo Stato di provenienza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata. Negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, è sufficiente una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.”

³⁹ Si riporta la FAQ D.8 dell'ANAC:

D.8 Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici esteri tramite AVCPass?

SI. Le stazioni appaltanti devono verificare in ogni caso il possesso dei requisiti tramite AVCPass, salvo il caso in cui gli operatori economici esteri siano legittimamente sprovvisti e non intendano dotarsi di PEC e firma digitale.

del Paese di stabilimento, legalizzata dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese extra-U.E. di stabilimento, o recare l'apposta "postilla" ai sensi della Convenzione dell'Aia del 1961.

Per le imprese stabilite in Paesi U.E. ed extra-UE le dichiarazioni, i certificati e i documenti, limitatamente alle parti rilevanti ai fini probatori, dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana resa da un traduttore ufficiale asseverata nelle forme di Legge, o resa dalle competenti autorità diplomatiche/consolari italiane del Paese di stabilimento del concorrente.

Si precisa che:

- nel caso dei requisiti di ordine speciale (imprese stabilite in altri Paesi U.E. o extra U.E. non attestata SOA), qualora non sia prodotta la documentazione probatoria oppure non siano confermate in capo all'aggiudicatario le dichiarazioni presentate in sede di gara, si procederà all'esclusione dalla gara, alla escussione della cauzione provvisoria, alle comunicazioni alle competenti autorità giudiziarie e di vigilanza, e si procederà all'aggiudicazione al primo concorrente che segue in graduatoria in possesso dei precitati requisiti e abbia prodotto una offerta congrua, idonea e conveniente.

- nel caso dei requisiti di ordine generale (imprese stabilite in altri Paesi U.E. o extra U.E. non attestata SOA), qualora non sia prodotta la documentazione probatoria oppure non siano confermate in capo all'aggiudicatario le dichiarazioni prodotte in sede di gara, si procederà all'esclusione dalla gara, alla escussione della cauzione provvisoria, alle comunicazioni alle competenti autorità giudiziarie e di vigilanza, e si procederà all'aggiudicazione al primo concorrente che segue in graduatoria sempreché in possesso dei precitati requisiti e abbia prodotto una offerta congrua, idonea e conveniente.

5. Per tutto quanto non previsto o disciplinato nel presente "*Disciplinare di gara*" si richiama e conferma quanto contenuto nel *bando di gara*.

In caso di contrasto, prevale comunque il *bando* interpretato secondo il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la direttiva 2014/24/CE del 26.2.2014 e le norme interpretative vigenti nell'ordinamento giuridico italiano.

Nella eventualità che si riscontrino discordanze tra le prescrizioni contenute nel *Capitolato Speciale di Appalto* e quelle riportate nel *bando di gara* prevarranno le prescrizioni contenute nel *bando di gara*.

Nell'eventualità che si riscontrino discordanze tra le prescrizioni contenute nel *Capitolato Speciale di Appalto* e quelle riportate nel "*Disciplinare di gara*" prevarranno le prescrizioni

contenute nel “*Disciplinare di gara*”.

In caso di discordanza tra prescrizioni contenute nel *bando di gara* e prescrizioni contenute nel “*Disciplinare di gara*”, prevarranno le prime.

6. Il presente “*Disciplinare di gara*” chiarisce e integra il *bando di gara* pubblicato secondo le modalità previste dall’art. 216, comma 11, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dal decreto MIT 2 dicembre 2016. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni (artt. 29, 77 e 79, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) tra Stazione Appaltante e operatori economici saranno effettuati all’indirizzo di PEC indicato dai concorrenti (o strumento analogo eventualmente indicato dagli operatori economici stabiliti in altri Paesi).

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC (o strumento analogo eventualmente indicato dagli operatori economici stabiliti in altri Paesi) o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente, la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni/scambi di informazioni.

In caso di Raggruppamenti Temporanei Imprese, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo o impresa leader si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente ausiliato (concorrente) si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

7. Si richiama altresì quanto asserisce l’art. 37 Disposizioni antiriciclaggio della Legge 122/2010:
“1. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi così detti black list di cui al decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, 107, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, sono ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, 163, e successive modifiche e integrazioni, previa autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’economia e delle finanze, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il rilascio di tale autorizzazione è subordinato alla previa individuazione dell’operatore economico, individuale o collettivo, mediante la comunicazione dei dati che identificano gli effettivi titolari delle partecipazioni societarie, anche per il tramite di società controllanti e per il tramite di società fiduciarie nonché alla identificazione del sistema di amministrazione e del nominativo degli amministratori e del possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla

normativa italiana. La presente disposizione si applica anche in deroga ad accordi bilaterali siglati con l'Italia, che consentano la partecipazione alle procedure per l'aggiudicazione dei contratti di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 163, a condizioni di parità e reciprocità.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze può escludere con proprio decreto di natura non regolamentare l'obbligo di cui al comma 1 nei riguardi di paesi di cui al medesimo comma ovvero di settori di attività svolte negli stessi paesi; con il medesimo decreto, al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode fiscale, l'obbligo può essere inoltre esteso anche a paesi così detti non black list nonché a specifici settori di attività e a particolari tipologie di soggetti.”

e il seguente Comunicato del Presidente dell'AVCP del giorno 06.10.2010 che la Stazione Appaltante fa proprio:

“Condizioni per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici delle imprese con sede nei Paesi con regime fiscale privilegiato (disposizioni antiriciclaggio ai sensi dell'art.37 del decreto legge 31 maggio 2010, 78 convertito con legge 30 luglio 2010, 122).

Con il decreto legge 78/2010, convertito con legge 122/2010, sono state emanate, fra l'altro, disposizioni volte a contrastare il fenomeno del riciclaggio dei proventi di attività criminose e finanziamento al terrorismo, introducendo una condizione ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, 163.

In particolare, l'art.37 stabilisce per le imprese aventi sede, domicilio o residenza nei Paesi con regime fiscale privilegiato, ove non è garantita la trasparenza nello scambio delle informazioni, non essendo impegnati al rispetto di vincoli fiscali dettati da norme internazionali - cd. black list individuate nei decreti ministeriali 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001 - l'obbligo di essere in possesso di una autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'economia e finanze ai fini dell'ammissione alla partecipazione alla procedura di evidenza pubblica.

La disposizione citata rinvia ad un apposito decreto attuativo del Ministro dell'economia e finanze la disciplina relativa alle modalità di rilascio della suddetta autorizzazione, che sarà subordinata alla comunicazione dei dati identificativi dei titolari effettivi delle partecipazioni societarie (art.37, comma 1). L'Autorità richiama quindi l'attenzione delle stazioni appaltanti in merito alla inapplicabilità della norma in mancanza delle disposizioni di dettaglio sulla procedura autorizzatoria.”

Si precisa che nella G.U.R.I. 46 del 25 febbraio 2011 è stato pubblicato il decreto attuativo del Ministero dell'economia e delle finanze, 14 dicembre 2010: «Disposizioni concernenti i criteri di rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 37 del decreto-legge 31 maggio 2010, 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, 122, ai fini della partecipazione alla procedure di aggiudicazione

dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, 163 e successive modificazioni».

L'art.1, co. 3 del succitato decreto ministeriale asserisce: *“3. Il concorrente può presentare la propria offerta, producendo copia dell'istanza, di cui al successivo articolo 4, già inviata.”*⁴⁰

L'art. 4 asserisce: *“Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione*

1. Al fine del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 del presente decreto, gli operatori economici presentano apposita domanda indirizzata al Ministero dell'economia e delle finanze – omissis “- .

L'art. 5 asserisce: *“Validità dell'autorizzazione*

1. L'autorizzazione ha validità di un anno decorrente dalla data di rilascio.”

8. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di aggiudicare in presenza di un'unica offerta valida purché tale offerta sia ritenuta conveniente, congrua e idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

Previa adeguata motivazione la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di annullare e/o revocare il bando di gara, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi dell'art. 1337 del codice civile.

La Stazione Appaltante si riserva facoltà previa adeguata motivazione di decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (vedasi art.95, comma 12, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

9. Nessun compenso spetterà ai concorrenti per la presentazione dell'offerta. I costi sostenuti dai partecipanti alla gara d'appalto relativi alla predisposizione della documentazione amministrativa e dell'offerta tecnico - economica saranno a carico esclusivo degli offerenti. La documentazione di gara non sarà restituita.

10. I requisiti di ordine generale dei concorrenti (art.80, commi 2 e 3, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) e la stipulazione del contratto di appalto sono assoggettati alla disciplina della normativa antimafia e ai relativi adempimenti (insussistenza di cause ostative Legge antimafia D.Lgs. 159/2011 e verifiche tramite sistema AVCPASS e SICEANT).

⁴⁰ Copia dell'istanza andrà inserita nella **“busta a -documentazione amministrativa”** .

11. I documenti di gara ed il progetto esecutivo validato dal RUP e approvato dal Consorzio sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso il profilo di committenza: www.ccs.to.it area “*Amministrazione trasparente*”, sotto-area “*Bandi di gara e contratti*”, sez. “*Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura*”, sotto-sez. “*Procedure sottosoglia comunitaria – Procedure Aperte*”.

12. Per chiarimenti di natura procedurale/amministrativa e tecnica (art. 79, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), il concorrente potrà rivolgersi, tramite richiesta scritta inviata esclusivamente a mezzo PEC⁴¹ all’indirizzo: ccs@postecert.it, e in persona dell’arch. Gianmarco MOTTURA, Responsabile Unico del Procedimento *ex* art.31, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., entro il perentorio termine del giorno **giovedì 18 ottobre 2018 ore 18:30**.

I quesiti formulati dai concorrenti dovranno espressamente indicare il seguente oggetto: “*Gara di appalto di lavori per la realizzazione della copertura finale della discarica consortile di Cambiano (TO) –RICHIESTA DI CHIARIMENTI*”.

Tali richieste di informazioni, pena la non considerazione delle stesse, dovranno pervenire esclusivamente via PEC (o strumento analogo per i concorrenti stranieri), all’indirizzo sopraindicato e per i concorrenti stranieri all’indirizzo indicato nella nota n.41 a piè di pagina.

Le richieste di informazioni e i chiarimenti saranno portati a conoscenza di tutti mediante pubblicazione in forma anonima sul profilo di committenza www.ccs.to.it - area “*Amministrazione trasparente*”, sotto-area “*Bandi di gara e contratti*”, sez. “*Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura*”, sotto-sez. “*Procedure sottosoglia comunitaria – Procedure Aperte*” almeno sei giorni prima del termine ultimo di presentazione delle offerte (artt. 74, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

I concorrenti pertanto sono tenuti a monitorare costantemente, nel corso della procedura di gara, il profilo di committenza.

13. Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate dai concorrenti, emergano irregolarità, errori o contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti di lavori pubblici, la Stazione Appaltante in via di autotutela si riserva di correggere e/o integrare il *bando di gara*, il “*Disciplinare di gara*” e la *documentazione complementare*. Le correzioni e/o integrazioni verranno tempestivamente pubblicate sul profilo di committenza: www.ccs.to.it - area “*Amministrazione trasparente*”, sotto-area “*Bandi di gara e contratti*”, sez. “*Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura*”, sotto-sez.

“Procedure sottorasoglia comunitaria- Procedure Aperte”.

I concorrenti sono pertanto tenuti, nel corso della procedura di gara, a monitorare costantemente il profilo di committenza.

14. Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla loro offerta mediante atto notificato alla Stazione Appaltante ove, trascorsi 180 giorni dal termine ultimo di presentazione dell’offerta, la Stazione Appaltante non abbia proceduto alla stipula del contratto, sempreché il decorrere del termine non sia dovuto a ragioni imputabili esclusivamente agli offerenti. La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva efficace. La stipulazione del contratto non può comunque avvenire prima di 35 gg (termine dilatorio di *stand still*) dall’ultima comunicazione inviata a mezzo PEC (o mediante strumento analogo per i concorrenti stabiliti in altri Paesi) ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ai sensi degli artt.32, comma 9, 76, comma 5, D.Lgs.50/2016 e s.m.i. o prima dello spirare del termine sospensivo di cui all’art.32, comma 11, citato D.Lgs. a seguito di eventuale notifica di ricorso giurisdizionale. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla Stazione Appaltante, sciogliersi da ogni impegno. La predetta facoltà di scioglimento non è esercitabile per il concorrente miglior offerente qualora il predetto termine sia decorso per cause imputabili esclusivamente al concorrente stesso.

Mentre l’offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell’offerta, la Stazione Appaltante non assumerà verso di questi alcun obbligo contrattuale se non a seguito della stipulazione del contratto, previa avvenuta approvazione degli atti inerenti la gara da parte del competente organo decisionale della Stazione Appaltante, fermi restando - come sopra cennato - gli accertamenti previsti dalla normativa antimafia *ex* D.Lgs. 159/2011.

15. Successivamente all’aggiudicazione definitiva efficace la Stazione Appaltante procederà a richiedere via PEC (o mediante strumento analogo per il concorrente stabilito in altro Paese) all’aggiudicatario la produzione (i) della cauzione definitiva ai sensi dell’art.103, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e di quanto indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto e nello “Schema di contratto”, e (ii) della rimanente documentazione a valenza contrattuale per la stipulazione del contratto. Tale documentazione dovrà pervenire all’Ente appaltante nel termine di 10 giorni dal ricevimento da parte dell’aggiudicatario della richiesta via PEC (o mediante strumento

⁴¹ O strumento analogo per i concorrenti stabiliti in altri Paesi. In tal caso la richiesta di chiarimenti va inviata al seguente indirizzo mail: g.mottura@ccs.to.it

analogo per il concorrente stabilito in altro Paese). Per quanto concerne la garanzia fideiussoria ex art.103, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e **Decreto del Ministero dello sviluppo economico 19.01.2018 n. 31**, la firma del fideiussore dovrà essere legalizzata da un notaio, con l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma. Per quanto concerne la fideiussione a garanzia dell'anticipazione ex art.35, comma 18 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e **Decreto del Ministero dello sviluppo economico 19.01.2018 n. 31**, la firma del fideiussore dovrà essere legalizzata da un notaio, con l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma.

La polizza assicurativa c.a.r./r.c.t. ex art.103, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e la polizza r.c.o., nel rispetto delle disposizioni indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, dovranno essere prodotte dall'Appaltatore almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori.

In caso di consegna anticipata dei lavori ex artt. 32, commi 8 e 13, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per ragioni di somma urgenza e a valle della aggiudicazione definitiva efficace, la Stazione Appaltante procederà a richiedere all'aggiudicatario le succitate polizze assicurative che dovranno essere prodotte almeno 5 giorni prima della consegna dei lavori.

L'aggiudicatario sarà tenuto a stipulare il contratto di appalto entro 10 giorni calendariali dal ricevimento via PEC (o mediante strumento analogo per il concorrente stabilito in altro Paese) della convocazione della Stazione Appaltante per la sottoscrizione del contratto. La forma e modalità della stipulazione del contratto è disciplinata dall'art.32, comma 14, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

A decorrere dalla messa a dimora l'Appaltatore dovrà altresì prestare una garanzia di attecchimento per un importo pari a 65.582,00 Euro per tutte le piante poste a dimora, per un periodo pari a 2 anni dalla messa a dimora stessa (Vedasi Art. 9 – Cauzioni/garanzie del Capitolato Speciale di Appalto).

Trova applicazione l'art. 110, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

16. **Si precisa quanto previsto dal parere del 27 luglio 2010**, reso a seguito di istanza formulata dall'ANCE, mediante il quale l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha fornito la propria interpretazione in merito alla disposizione di cui all'art. 89, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., così come modificata con D.Lgs. 106/2009, chiarendo

agli operatori del settore alcuni dubbi interpretativi nascenti dall'imprecisione del dettato normativo, **interpretazione alla quale aderisce la Stazione Appaltante.**

La disposizione, infatti, contiene la definizione di **"impresa affidataria"** come *"l'impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi"*. A tale definizione generale il decreto legislativo 106 del 2009 ha aggiunto un ulteriore paragrafo relativo ai consorzi del seguente tenore: *"Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorzziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione"*. Dall'impostazione dei compiti relativi alla sicurezza nel cantiere, può desumersi che il ruolo spettante all'impresa affidataria abbia un carattere di generale coordinamento e supervisione rispetto agli adempimenti sulla sicurezza che competono agli altri soggetti operanti in cantiere, in modo da garantirne il rispetto, l'uniformità e la complessiva coerenza. Ciò premesso, la questione oggetto della richiesta all'Autorità riguardava la necessità di individuare quale fosse l'impresa affidataria ai fini degli obblighi sulla sicurezza, a seconda delle varie tipologie di soggetti che, nell'ambito dei lavori pubblici, possono rendersi affidatarie del contratto di appalto.

Infatti, dall'esame dell'art. 89, comma 1, lettera i), possono desumersi tre criteri direttivi:

- a) in linea generale, l'impresa affidataria coincide con il soggetto titolare del contratto di appalto;
- b) nel caso di *"consorzio tra imprese"*, anche privo di personale deputato all'esecuzione dei lavori, il ruolo di impresa affidataria è separato dalla titolarità del contratto ed è attribuito all'impresa assegnataria dei lavori, qualora ve ne sia una soltanto;
- c) nel caso di cui alla lettera b), qualora vi siano più imprese assegnatarie dei lavori, deve essere individuata un'unica impresa affidataria, indicata come tale nell'atto di assegnazione dei lavori, previa accettazione da parte della stessa.

Pertanto il riferimento ai consorzi di imprese deve interpretarsi come estensione della relativa disciplina ai consorzi stabili, consorzi di imprese artigiane, consorzi di cooperative di produzione/lavoro e consorzi ordinari, nonché alle associazioni temporanee di imprese. Alla

luce dei criteri sopra visti, deve dunque ritenersi che, per il consorzio stabile, consorzio di imprese artigiane, consorzio di cooperative di produzione/lavoro, il ruolo di impresa affidataria ai fini della sicurezza spetti all'impresa consorziata indicata in sede di gara come esecutrice e, qualora ne siano indicate più d'una, il ruolo spetta a quella liberamente individuata dal consorzio e che accetti detto incarico. Laddove il consorzio esegua i lavori in proprio, si applica la regola generale secondo la quale è impresa affidataria il soggetto titolare del contratto e dunque il consorzio stesso. Quanto all'associazione temporanea di imprese, l'applicazione dei medesimi criteri deve condurre a ritenere che il ruolo di impresa affidataria debba essere assunto dall'impresa mandataria. Per quanto concerne i consorzi ordinari, non sussiste un vero e proprio rapporto di mandato tra le consorziate e pertanto l'individuazione dell'impresa affidataria deve essere rimessa essenzialmente alla determinazione del consorzio stesso. Il momento in cui individuare l'impresa affidataria deve essere collocato in un momento successivo all'aggiudicazione dei lavori e dunque alla stipula del contratto di appalto, mediante apposita comunicazione alla Stazione Appaltante. Il riferimento al momento della stipula del contratto va inteso nel senso che detta comunicazione debba essere effettuata comunque in tempo utile per consentire alla Stazione Appaltante di verificare l'idoneità tecnico-professionale richiesta all'impresa affidataria per l'espletamento delle relative funzioni.

Pertanto possono riassumersi le seguenti conclusioni:

- 1) l'espressione "consorzi di imprese" di cui all'art. 89 ricomprende consorzi stabili, consorzi artigiani, consorzi cooperative produzione/lavoro, consorzi ordinari e associazioni temporanee;
 - 2) l'impresa affidataria ai fini della sicurezza deve essere sempre un'unica impresa, anche in presenza di più imprese esecutrici;
 - 3) l'individuazione di tale impresa è sostanzialmente rimessa alla libera determinazione delle parti, salvo l'ipotesi dell'associazione temporanea in cui deve coincidere con la mandataria;
 - 4) tale individuazione deve essere effettuata prima della stipula del contratto mediante apposita comunicazione alla Stazione Appaltante.
17. L'Appaltatore è soggetto, durante l'esecuzione dei lavori, a tutte le prescrizioni in tema di tutela dei lavoratori nel rispetto e in applicazione dell'art.36 Cost. e degli artt. 30, comma 3 e 50, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81) (vedasi articoli del Capitolato Speciale d'Appalto, dello "Schema di contratto"; vedasi altresì l'**Allegato Q "Nota 14775 del 26 luglio 2016 del Ministero del lavoro"**).

18. Tutte le spese di contratto, bolli, imposta di registro, accessorie sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario senza diritto di rivalsa. Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione Appaltante, fiscalmente registrata: costo presunto complessivo (tre copie contratto + allegati + imposta di registro in misura fissa *ex* D.P.R. 131/1986 + imposta di bollo *ex* D.P.R. 642/1972) max € 7.000,00.

19. I concorrenti con la semplice partecipazione alla gara accettano incondizionatamente tutte le norme contenute nel *bando di gara* e nel "*Disciplinare di gara*".

20. Si precisa che le dichiarazioni rese dai concorrenti e richieste dalla *lex specialis* di gara vanno sottoscritte dall'offerente con firma autografa.

21. Le spese per la pubblicazione bandi ai sensi del decreto del MIT 2 dicembre 2016 (art. 5, comma 2) e dell'art.216, comma 11, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono rimborsate alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva (spese stimate max € 15.000,00 + iva).

21. Non sono ammesse offerte condizionate, parziali, incomplete, né offerte plurime. Non sono altresì ammesse offerte economiche in aumento rispetto alla base di gara.

22. Commissione giudicatrice ex art.77, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

In applicazione della delibera ANAC n. 4 del 10 gennaio 2018 (Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., recanti «Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici») si forniscono informazioni dettagliate sulla composizione della Commissione giudicatrice, nominata *ex artt.* 77 e 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

1) numero di membri della Commissione giudicatrice: tre;

2) caratteristiche professionali dei commissari di gara: presidente e componenti esperti nel settore cui afferisce l'oggetto del contratto (esperti nel settore dei lavori pubblici/settore ambientale), individuati in base al settore di competenza, ai *curriculum*, agli anni di esperienza maturati nel settore;

3) fino all'entrata in vigore della disciplina in materia di obbligatoria iscrizione all'Albo di cui all'art. 78, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed estrazione dei commissari (procedure di gare di appalto con presentazione delle offerte dal 15 gennaio 2019 in avanti), la Commissione

giudicatrice è nominata dall'organo della Stazione Appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo le regole di professionalità di cui al succitato punto 2) ed in conformità all'art. 29 *Criteri di nomina della Commissione Giudicatrice* del Regolamento Speciale Consortile, disciplinante le regole di competenza e trasparenza per la nomina dei membri della Commissione giudicatrice;

4) compiti della Commissione giudicatrice : valutazione delle offerte sotto il profilo tecnico ed economico. 5) durata prevista per i lavori della Commissione giudicatrice: 30 giorni; sedute pubbliche: 3 (tre) apertura offerta tecnica/vidimazione, successiva apertura delle buste "c1" e "c2" e successiva eventuale comunicazione a seguito di verifica della congruità delle offerte risultate anormalmente basse; sedute riservate: 1 (una) o più per la valutazione delle offerte tecniche e l'eventuale ausilio/supporto al RUP nell'attività di verifica della congruità delle offerte risultate anormalmente basse il cui parere comunque non è né obbligatorio né vincolante;

6) la Stazione Appaltante pubblicherà a norma dell'art.29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., comunque prima dell'insediamento della Commissione giudicatrice, nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale/profilo di committenza www.ccs.to.it - area "*Amministrazione trasparente*", sotto-area "*Bandi di gara e contratti*", sez. "*Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura*", sotto-sez "*composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti*" la composizione della Commissione giudicatrice e i *curriculum* dei membri della medesima e i corrispettivi dell'incarico.

23. Il concorrente deve essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante con Deliberazione Assemblea consortile n. 4 del 23 Gennaio 2014 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto, consultabile e scaricabile dal sito web consortile www.ccs.to.it, sezione "*Amministrazione trasparente*", sottosez. "*Disposizioni generali*", sotto-sottosez. "*Atti generali*": Codice Disciplinare e Codice Condotta: file pdf "*Codice disciplinare*".

24. Il concorrente non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non deve aver attribuito incarichi ad *ex* dipendenti del Consorzio Chierese per i Servizi che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Consorzio nei propri confronti, nel triennio successivo alla cessazione del

rapporto di lavoro dei suddetti soggetti con il Consorzio Chierese. Deve essere consapevole che la violazione della presente disposizione comporta l'esclusione dalla procedura di gara, la nullità dei contratti e degli incarichi conferiti, l'obbligo di restituzione dei compensi ad essi riferiti e il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni. Ai sensi dell' art. 53 c. 16-ter D.Lgs. 165/2001, Delibera Civit n. 72 del 11.09.2013 "Piano Nazionale Anticorruzione", cap. 3.1.9, Piano Triennale Prevenzione Corruzione Consorzio Chierese, art. 22, quest'ultimo consultabile e scaricabile dal sito web consortile www.ccs.to.it, sezione "Amministrazione trasparente", sottosez. "Altri contenuti - Corruzione": "PLANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE": file pdf "1397556645900_piano_triennale_prevenzione_corruzione".

25. Qualora ai sensi del D.Lgs 152/2006, e in particolare dell'articolo 201 comma 2, o di altra normativa imperativa sopravvenuta, la competenza in materia di gestione dei rifiuti venga trasferita dal Consorzio Committente ad altro soggetto giuridico con ogni conseguente effetto sul contratto al momento dell'entrata in vigore della normativa stessa, il concorrente presta fin d'ora il proprio consenso alla cessione del contratto da parte del Committente al nuovo soggetto titolare della gestione.
26. Trattamento dei dati: ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, 196 e del Regolamento 679/UE, si informa che i dati conferiti dal concorrente verranno trattati dall'Ente appaltante in qualità di Titolare del trattamento anche con mezzi informatici e per l'esclusiva finalità della scelta del contraente. Il concorrente che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto è tenuto a fornire alla Stazione Appaltante la documentazione richiesta dalla *lex specialis* di gara e dalla vigente normativa. La mancata produzione dei predetti documenti comporta l'esclusione dalla gara, ovvero la decadenza dell'aggiudicazione.

I dati personali raccolti potranno essere comunicati o, comunque, messi a conoscenza: (i) del personale della Stazione Appaltante che cura il procedimento di gara; (ii) di coloro che presenziano alla seduta pubblica di gara; (iii) di ogni altro soggetto che ne abbia diritto ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., della Legge 241/1990 e s.m.i. e D.P.R. 184/2006. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7, D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento 679/UE. Per l'esercizio di tali diritti, da porre in essere ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e s.m.i., l'interessato potrà rivolgersi al Titolare del trattamento: Consorzio appaltante.

- 27.** Con riguardo agli allegati **G**: Tabella distanza approvvigionamento materiali – *File editabile* ed **H**: Tabella Criteri Ambientali Minimi art. 34 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i (piante) – *File editabile*, si precisa che in caso di errori di imputazione dati quantitativi, la Commissione giudicatrice provvederà a correggere gli errori di computo tenendo per validi ed immutabili il numero di tonnellate e/o il numero di piante indicate nelle celle degli allegati suddetti.
- 28.** Responsabile Unico del Procedimento *ex art.31*, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: Arch. Gianmarco Mottura - tel. 011 9414343 int. 922 - fax 011 9473130 – g.mottura@ccs.to.it. – P.E.C. ccs@postecert.it.

Si allegano:

- **Allegato A**: Documento lavorazioni per dichiarazione subappalto.
- **Allegato B**: Tabella elementi qualitativi e quantitativi di valutazione + tabella B1.
- **Allegato C**: Modello ricognizione dei luoghi.
- **Allegato D**: Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) - *File editabile*
- **Allegato E**: Modello dichiarazioni amministrative e negoziali
- **Allegato F**: Tabella del calcolo della garanzia fideiussoria provvisoria *ex art.93*, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- **Allegato G**: Tabella distanza approvvigionamento materiali - *File editabile*
- **Allegato H**: Tabella Criteri Ambientali Minimi art. 34 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i (piante) - *File editabile*
- **Allegato I**: Modello offerta tempo
- **Allegato L**: Cronoprogramma dei lavori a base di gara- *File editabile*
- **Allegato M**: Modello offerta economica.
- **Allegato N**: A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale emanata dalla Provincia di Torino con Determinazione Dirigenziale n. 73-23588/2008 del 27.03.2008).
- **Allegato O**: Aggiornamento A.I.A. (provvedimento di aggiornamento emanato dalla Città

Metropolitana di Torino con Determinazione Dirigenziale n. 210-19740/2017 del 10.08.2017).

- **Allegato P:** Circolare MIT del 18.7.2016, n.3 “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016”
- **Allegato Q:** Nota 14775 del 26 luglio 2016 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali avente ad oggetto: “*Applicazione CCNL nell’ambito degli appalti pubblici*”.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Gianmarco MOTTURA